Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Sabato, 10 aprile** — **Numero 91**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» » a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 276 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 giugno 1911, n. 487, e 20 marzo 1913, n. 206;

Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911, suddetta;

Visto il R. decreto 24 novembre 1914, n. 1257, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Bologna è affidata al Consiglio scolastico tranne che per i Comuni indicati nell'accluso elenco;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, n. 487, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari

dei Comuni della provincia di Bologna indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° aprile 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno essere eventualmente apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Bologna emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di marzo 1915, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di aprile successivo.

Art. 4.

Al bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Bologna saranno apportate le variazioni dipendenti dal presente decreto e cioè comprenderà le entrate e le spese relative ai 3[12 dell'esercizio 1914-915, per i Comuni indicati nell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Provincia di Bologna

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Anzola dell'Emilia	11,606 —	765 22	12,371 22	10	10
2	Bentivoglio	12,930 41	591 52	13,521 93	10	9
3	Castel di Casio	7,982 68	495 42	8,478 10	8	6
4	Galliera	14,267 35	809 16	15,076 51	12	10
5	Granaglione	7,454 06	537 21	7,991 27	11	9
6	Granarolo dell'Emilia	15,441 05	807 57	16,248 62	10	10
7	Monte San Pietro	9,284 16	511 68	9,795 84	8	8
8	Monteveglio	8,252 90	437 57	8,690 47	8	8
9	Praduro e Sasso	16,400 39	879 46	17,279 85	15	14
	Totali	103,619 —	5,834 81	109,453 81	92	83

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO.

Il numero 402 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 39;

Udito il Comitato superiore amministrativo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — MARTINI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

ORDINAMENTO DOGANALE della Tripolitania e della Cirenaica.

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Il lido del mare e i confini con il territorio dei paesi limitrofi formano la linea doganale.

Art. 2.

Con decreti del ministro delle colonie, sentito il governatore, sono determinate le sedi degli uffici di dogana.

Con decreti del governatore sono stabilite le facoltà dei detti uffici e le vie da percorrere per l'entrata e l'uscita delle merci.

Art. 3.

Le merci non possono attraversare la linea doganale durante la notte, cioè dal tramonto al levare del sole.

Nessuna operazione di carico, scarico o trasbordo di merci può essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana

Lungo la linea doganale marittima è tuttavia permesso, anche di notte, l'ingresso nei porti o l'approdo ai lidi dove sono uffici di dogana, ma resta sempre vietata ogni operazione di sbarco o d'imbarco, salvo speciale autorizzazione scritta del capo della dogana.

Art. 4.

È vietato erigere edifizi lungo il lido del mare senza il permesso del governatore.

Art. 5.

La dogana riceve in temporanea custodia nei suoi magazzini, per quanto lo consentano gli spazi disponibili, e per un periodo di tempo non superiore a due mesi:

a) le merci estere arrivate per via di mare e quelle arrivate per via di terra, purchè siano destinate alla dogana stessa;

b) le merci in esportazione, quando per qualsiasi causa non abbia potuto aver luogo l'imbarco.

Per le merci ricevute in consegna la dogana non assume altri obblighi che quelli del depositario secondo le disposizioni del Codice civile.

Con decreto del governatore saranno indicate le merci che debbono essere escluse dai magazzini di temporanea custodia.

Art. 6.

Ogni operazione di dogana deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentanto nelle forme prescritte dall'art. 8.

Ove non si presenti personalmente l'intestatario dell'ordine di rilascio di chi eseguì il trasporto delle merci, la dogana considera come legittimo rappresentante del proprietario la persona che presenta l'ordine stesso.

Il proprietario delle merci può farsi rappresentare da uno spedizioniere o da altra persona debitamente autorizzata.

L'esercizio delle funzioni di spedizioniere nelle dogane è autorizzato con speciale patente da rilasciarsi dal governatore ed è regolato con norme da stabilirsi dal ministro delle colonie.

Art. 7.

Agli spedizionieri e ai procuratori che vengano meno ai propri doveri nell'esercizio delle loro funzioni o che non serbino corretto contegno verso i funzionari delle dogane o negli uffici può essere inflitta con decreto del governatore, secondo la gravità del caso, la sospensione dalle funzioni o l'espulsione dagli uffici.

Il capo della dogana può, quando ne riconosca la necessità, sospendere temporaneamente dalle operazioni doganali gli spedizionieri e i procuratori, e può anche interdire l'accesso in dogana agli stessi proprietari delle merci e ai loro procuratori o mandatari, riferendone immediatamente al governatore.

Art. 8.

La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e sottoscritta dal dichiarante; è ammessa però la dichiarazione verbale da parte del proprietario delle merci che non sia in grado di compilare la dichiarazione scritta, e da parte dei viaggiatori, limitatamente alle merci che portano per loro uso.

La dichiarazione scritta deve contenere, oltre al nome, al cognome e al domicilio del destinatario o del rappresentante, il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci, il numero e la specie dei colli, con le marche e le cifre numeriche, la qualità delle merci secondo le denominazioni di tariffa e la quantità o il valore quando si tratta di merci il cui dazio è commisurato al valore.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata quando porti correzioni, cancellature e altre alterazioni, quando manchino le indicazioni di quantità o di valore su cui debbono essere liquidati i diritti di confine e quando vi sia difetto di qualsiasi altro requisito previsto dal presente articolo.

Nei casi in cui la dichiarazione sia fatta verbalmente, gli elementi stabiliti per la dichiarazione scritta sono dalla dogana raccolti in apposito registro.

La dogana può in ogni caso domandare la presentazione di tutti i documenti che debbono accompagnare le merci.

Per poter fare la dichiarazione è consentito al proprietario o al suo rappresentante di visitare preventivamente le merci in presenza degli agenti doganali.

Art. 9.

La dichiarazione deve farsi, presso le dogane di mare, entro otto giorni dall'arrivo del bastimento e presso quelle di terra appena giunte le merci; in casi eccezionali è in facoltà del capo della dogana di prorogare i detti termini.

Il capo della dogana può anche consentire che sia mutata la destinazione doganale delle merci, prima che sia stata intrapresa la visita.

Art. 10.

In caso di rifiuto o di ritardo oltre i termini stabiliti a fare la dichiarazione o a presentare gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di custodirle nei magazzini propri ed in altri, a rischio e spese del vettore o del proprietario.

Decorsi due mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia stata fatta la dichiarazione, le merci sono ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine; decorso un altro mese la dogana può procedere alla vendita di esse nei modi stabiliti dall'art. 18.

I suddetti termini possono essere abbreviati per le merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 11.

Ricevuta la dichiarazione, la dogana procede alla visita delle merci col concorso del proprietario o del suo rappresentante.

Se entro due mesi dal giorno in cui fu fatta la dichiarazione, il proprietario non si presenti per effettuare la visita, le merci sono ritenute abbandonate e si procede ai termini stabiliti dall'art. 18.

La dogana ha però facoltà di procedere in ogni tempo d'ufficio alla visita delle merci, previo invito al proprietario d'intervenire, nei casi di sospetto di frode o quando risulti che i colli contengono merci di proibita importazione.

Se il proprietario non interviene alla visita, questa si effettua con l'assistenza dell'autorità giudiziaria, la quale può anche a ciò delegare le autorità amministrative della colonia o, in mancanza di esse, quelle militari.

Art. 12.

Se, dopo intrapresa la visita, il proprietario o il rappresentante non si presti all'ulteriore compimento dell'operazione, il capo della dogana lo invita formalmente ad intervenirvi fissando all'uopo un termine perentorio. Trascorso detto termine la dogana, a rischio e spese della parte, compie l'operazione di visita, redigendo processo verbale.

Art. 13.

Dopo la visita delle merci, e in ogni caso prima che siano trascorsi otto giorni dall'avvenuta liquidazione, il proprietario deve eseguire il pagamento dei diritti dovuti, secondo le norme vigenti in colonia.

In prova delle compiute operazioni la dogana rilascia al proprietario delle merci una bolletta. Nessun altro documento è ammesso a far prova dello avvenuto compimento delle operazioni all'infuori della bolletta rilasciata dalla dogana.

Art. 14.

Prima che vengano asportate dalla dogana, le merci possono essere sottoposte a controvisita, che ha luogo con le stesse formalità prescritte per la visita, allo scopo di accertare l'esattezza della prima verificazione.

La controvisita può essere anche richiesta dal contribuente nel suo interesse.

Art. 15.

Il capo delle visite o dell'ufficio doganale può permettere che le merci siano visitate a riprese. In questo caso scrive il permesso sulla dichiarazione in base alla quale ha luogo l'operazione, delegando l'impiegato o gli impiegati che devono procedere alla visita.

Art. 16.

Le merci che, trascorsi due mesi dalla data della bolletta, non siano state ritirate dalla dogana sono considerate come abbandonate.

Art. 17.

Le merci estere sdoganate sono equiparate a quelle di produzione della colonia.

Le merci esportate dalla colonia sono considerate come estere, salvo i casi di cabotaggio e di temporanea esportazione, e fatta eccezione per le merci di ritorno, la introduzione in franchigia delle quali sarà regolata con decreto del ministro delle colonie.

Art. 18.

Le merci abbandonate sono vendute dalla dogana ad asta pubblica, a licitazione o a trattativa privata, secondo il giudizio del direttore della circoscrizione doganale.

La somma incassata dopo difalcati i diritti, le multe e le spese, è consegnata al proprietario ovvero depositata presso l'ufficio di tesoreria.

Le merci non possono essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine dovuti, a meno che l'acquirente non si obblighi a riesportarle.

Fino a che non sia eseguita la vendita il proprietario delle merci può ricuperarle pagando i diritti di confine dovuti, quelli accessori, le multe e le spese; se le merci non furono dichiarate e visitate per importazione, i diritti di confine devono essere dal proprietario pagati solo quando esse vengano destinate al consumo.

Art. 19.

Le merci giacenti negli spazi doganali, quando non siano sottoposte a confisca, e qualunque ne sia la destinazione doganale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, del pagamento delle multe e delle spese di giustizia, dovute dai proprietari degli stessi mezzi di trasporto in qualità di contravventori o di responsabili ai termini di legge.

Art. 20.

I diritti dovuti, e in tutto o in parte non riscossi, si esigono mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data dell'eseguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi due anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

L'Amministrazione conserva però ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel predetto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza penale passata in giudicato.

Art. 21.

Le controversie relative al procedimento di esecuzione per la ri-

scossione dei diritti dovuti sono portate a conoscenza del tribunale regionale, fermo restando per le altre che sono di competenza dell'autorità giudiziaria il disposto dell'art. 28 dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e Cirenaica, approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

Art. 22.

Il contribuente ha diritto al rimborso per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purchè ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta originale.

Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.

Qualora l'Amministrazione rilevi errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti provvede al rimborso senza che occorra domanda degli interessati.

Non sono ammessi reclami sulla classificazione, sul peso o sul valore delle merci già asportate dalla dogana.

Art. 23.

L'inosservanza delle prescrizioni doganali per comprovata forza maggiore non trae seco conseguenze penali.

La prova degli avvenimenti fortuiti, nelle forme stabilite dalle leggi, è a carico dei capitani, dei conduttori o degli altri interessati.

TITOLO II.

Arrivi da mare

Art. 24.

I capitani dei bastimenti destinati a porti della colonia debbono, entro il raggio di dodici miglia marittime dal lido, essere muniti del manifesto di bordo, il quale deve contenere oltre il nome della nave, il porto di partenza e gli scali fatti durante il viaggio, la indicazione sommaria delle diverse qualità di merci di cui il carico si compone, determinando il peso per quelle alla rinfusa, e per quelle in colli le marche, i numeri e la specie.

Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Devono essere descritte separatamente, indicandone la qualità e la quantità netta, le provviste e le paccottiglie.

Il manifesto deve essere scritto con inchiostro, firmato dal capitano e non deve portare alterazioni o cancellature.

Art. 25.

Dall'obbligo di possedere il manifesto di bordo sono dispensati i bastimenti da guerra e quelli da diporto (yachts) di qualsiasi bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi Governi.

I bastimenti da diporto sono tuttavia assoggettati al trattamento dei bastimenti mercantili quando compiano operazioni di commercio, col trasporto di merci o passeggeri.

Art. 26.

Ai fini della vigilanza doganale, il mare, entro dodici miglia marittime dal lido, lungo le coste della Tripolitania e della Cirenaica, costituisce la zona doganale marittima, nella quale ogni nave, così italiana come straniera, può essere sottoposta alla ispezione delle autorità incaricate della predetta vigilanza.

Entro i limiti della detta zona gli agenti doganali hanno particolarmente facoltà di recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a duecento tonnellate e di farsi esibire il manifesto di bordo e gli altri documenti del carico.

I bastimenti destinati a porti della colonia che nella zona di vigilanza marittima manchino di manifesto o diano sospetto di frode debbono essere scortati dagli agenti alla più vicina dogana per la redazione del processo verbale.

Se un bastimento di portata non superiore a duecento tonnellate, destinato ad un porto estero, è trovato nella zona di vigilanza senza manifesto o con manifesto che non abbia le prescritte indicazioni, gli agenti possono scortarlo fuori dei limiti della zona o in caso d'indizio di frode scortarlo alla più vicina dogana per la redazione del processo verbale.

Gli agenti possono sequestrare, redigendo processo verbale, le merci di cui sia proibita l'importazione o l'esportazione, trovate sui bastimenti, ovunque destinati, che, salvo i casi di forza maggiore, abbiano gettato l'ancora e stiano alla cappa entro il raggio di dodici miglia marittime dal lido.

In caso di tentativo di scarico di merci a terra o anche di scarico o trasbordo su galleggianti, gli agenti possono obbligare il bastimento a seguirli alla più vicina dogana per la redazione del processo verbale.

Art. 27.

Con decreto del ministro delle colonie può essere prescritto che il manifesto di bordo sia quello stesso rilasciato ai capitani dalla autorità doganale o portuale del paese d'origine, quante volte il bastimento giunga da luoghi nei quali si rilascia manifesto di partenza.

È anche in facoltà del ministro delle colonie, quando lo esigano circostanze eccezionali, di prescrivere che i capitani di bastimenti provenienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, siano muniti di un manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana.

Art. 28.

È vietato ai bastimenti di qualunque portata di rasentare il lido, gettare l'ancora o approdare, in luoghi dove non sono uffici doganali.

I capitani hanno l'obbligo di ancorare i bastimenti nei punti loro assegnati.

Art. 29.

Il capitano del bastimento, in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e il tempo che vi rimane, deve presentare agli agenti della dogana il manifesto di bordo.

Se il bastimento è partito da un porto della colonia tale manifesto sarà sostituito da quello rilasciato dalla dogana di partenza.

È in facoltà della dogana di domandare al capitano tutti i documenti di bordo che si riferiscono al carico.

Art. 30.

Appena il bastimento è ammesso a libera pratica gli agenti di vigilanza debbono recarsi a bordo per la visita sommaria del carico e per il riscontro delle provviste; in prova dell'eseguito riscontro fanno attestazione scritta sul manifesto indicando l'ora dell'approdo e dell'eseguita visita.

Se riscontrano irregolarità le fanno risultare sul manifesto, riportando su questo le dichiarazioni del capitano che invitano a sottoscriverle.

Il manifesto è poscia restituito al capitano per la presentazione alla dogana.

Art. 31.

Entro ventiquattro ore dall'approdo, se il bastimento è subito ammesso a libera pratica, il capitano deve presentare alla dogana il manifesto delle merci arrivate unitamente a quello di bordo. In caso di arrivo di notte le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando il bastimento non è subito ammesso a libera pratica, le ventiquattro ore decorrono dal momento in cui l'autorità sanitaria si è pronunziata per l'ammissione a libera pratica; se però il capitano, conformemente ai regolamenti sanitari, non chiede la libera pratica o chiede di fare operazioni doganali mantenendo il bastimento in contumacia, il manifesto deve essere presentato nelle ventiquattro ore dall'approdo.

Nei casi di contumacia il manifesto deve essere consegnato nel termine prescritto, per mezzo dell'ufficio di sanità.

Art. 32.

In caso di rifiuto o ritardo, oltre il termine stabilito, ad esibire il manifesto e gli altri documenti del carico, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci, di custodirle nei propri magazzini o di depositarle in altri, a rischio e spese del capitano.

Art. 33.

Il manifesto delle merci arrivate deve essere compilato sul modello stabilito dall'Amministrazione e deve contenere:

a) il nome e la portata del bastimento; il nome, il cognome e il domicilio del capitano;

b) la provenienza e gli approdi fatti durante il viaggio;

c) il numero degli uomini di equipaggio;

d) la indicazione sommaria delle varie specie del carico;

e) il numero e la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche e i documenti che li accompagnano.

Il numero complessivo dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Il manifesto del carico sarà diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere, l'altra le merci della colonia o che hanno assolto in colonia i diritti di confine. Sì nell'una come nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi debbono essere annotate separatamente.

Il manifesto deve essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e deve portare la firma del capitano.

Quando manchi qualcuno dei suddetti requisiti, il manifesto viene respinto e si considera come non presentato.

Art. 34.

Il capitano deve render conto ad ogni richiesta delle merci manifestate.

Le merci destinate al porto di approdo debbono essere sbarcate e presentate alla dogana; le merci con altra destinazione possono rimanere sul bastimento, ma la dogana ha diritto di mettere su questo le sue guardie e di usare quelle altre cautele che stima più opportune.

Le merci presentate a una dogana non autorizzata a riceverle sono respinte, e se il bastimento è di portata inferiore a trenta tonnellate, il trasporto di esse alla dogana autorizzata a compiere l'operazione deve essere coperto da bolletta di cauzione.

Art. 35.

Prima di partire i capitani debbono presentare alla dogana, per la vidimazione, il manifesto di partenza con l'indicazione delle merci caricate o rimaste a bordo, salvo per il cabotaggio le disposizioni del titolo VIII.

Per la descrizione delle merci sul manifesto di partenza sono da osservare le modalità stabilite per i manifesti delle merci arrivate.

È vietato ai capitani di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permesso scritto della dogana e dell'autorità marittima del porto, la quale ultima non può darlo se non è provato il pagamento dei diritti marittimi e se la dogana non ha rilasciato il permesso di partenza.

TITOLO III.

Arrivi da terra

Art. 36.

Le merci che arrivano per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di frontiera; se questa è dentro la linea doganale, debbono, per giungervi, percorrere senza deviare le strade che saranno designate con decreto del governatore.

Le merci presentate a una dogana che non ha facoltà di ricevarle sono respinte, oppure inviate alla dogana competente con bolletta di cauzione.

TITOLO IV.

Importazione ed esportazione

Art. 37.

Le merci destinate all'importazione o all'esportazione debbono essere dichiarate a norma dell'art. 8.

Per l'applicazione dei diritti di confine alle merci ammesse a godere di uno speciale trattamento debbono essere presentati, unitamente alla dichiarazione, i documenti che a tal fine saranno prescritti dal ministro delle colonie.

Per le merci destinate all'esportazione per via di terra la dogana prescrive sulla bolletta la via da percorrere e il tempo per raggiungere il confine; per quelle destinate all'esportazione per via di mare l'imbarco deve aver luogo immediatamente dopo la consegna della bolletta.

Art. 38.

Sono ammessi in esenzione dei dazi doganali, alla loro importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica e sotto le condizioni che qui si specificano, i seguenti oggetti:

1° effetti e mobili degli impiegati governativi, civili e militari, che, per ragioni del loro ufficio, si recano nella colonia;

2° effetti, arredi e strumenti portatili dei viaggiatori e il piccolo corredo di libri e di biancheria da letto o da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione;

3° effetti, mobili, libri, vetture, velocipedi, utensili necessari alla professione o altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza in colonia, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari.

L'esenzione non è concessa se l'introduzione non è compiuta entro sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento di residenza;

4° strumenti rurali, arnesi, mobili ed effetti importati da contadini e da operai italiani o indigeni che, a scopo di lavoro, si recano temporaneamente in colonia;

5° abiti, arredi teatrali usati e spartiti di opere che gli attori e artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo: strumenti usati dagli artisti ambulanti, animali condotti da giocolieri per pubblici spettacoli;

6° pubblicazioni e altri oggetti mandati in dono ad Istituti scientifici e destinati a servire a scopo scientifico.

Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto dono;

7° effetti e mobili di primo impianto, spettanti ai consoli di carriera, quando vi sia reciprocità per parte dei loro rispettivi Governi.

Sotto condizione di reciprocità sono pure ammessi in esenzione da dazio le uniformi, le bandiere, gli stemmi e simili, nonchè gli oggetti di cancelleria spediti dai rispettivi Governi per uso degli uffici consolari.

Delle esenzioni accordate ai consoli di carriera gode anche il Nahib ul Sultan;

8° oggetti destinati alle missioni ed alle comunità religiose, in quanto servano esclusivamente all'esercizio del culto.

Il governatore può, quando lo ritenga opportuno, in casi congrui, limitare le importazioni in esenzione da dazio a un determinato quantitativo annuo;

9° oggetti e materiali che l'Amministrazione italiana spedisce ai propri organi in colonia per il loro funzionamento o per scopo didattico.

Tale esenzione si estende anche agli animali che l'Amministrazione manda in colonia a scopi zootecnici od agricoli;

10° generi, derrate e materiali di produzione italiana nazionali o nazionalizzati in Italia, che le intendenze, i commissari o i depositi militari spediscono in colonia per i bisogni delle truppe;

11° campioni, destinati a rappresentare merci, non aventi valore commerciale;

12° provviste di bordo sopravanzate ai bastimenti, purchè ne sia riconosciuta l'origine della colonia e non si tratti di generi di privativa;

13° provviste di bordo, esclusi i generi di privativa, portate dall'estero da bastimenti addetti alla navigazione e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggieri durante la loro permanenza in porto;

14° merci della colonia ricuperate da naufragi in vista del lido, purchè ne sia comprovata in modo irrefragabile l'origine;

15° avanzi di alberi e di vele, ancore, cordami di bastimenti di qualsiasi bandiera, naufragati sul litorale della colonia, e gli stessi avanzi di navi nazionali e della colonia naufragate sulle coste straniere, purchè per questi ultimi l'importazione avvenga nel termine di nove mesi e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati.

TITOLO V.

Importazione ed esportazione temporanea

Art. 39.

Le merci estere che devono ricevere in colonia determinate lavorazioni o essere impiegate nella fabbricazione di prodotti destinati all'estero, possono essere ammesse all'importazione senza il pagamento dei diritti di confine, a condizione che il proprietario si obblighi a riesportarle entro un termine stabilito.

Le merci di produzione locale o che abbiano in colonia assolto i diritti di confine, destinate a ricevere all'estero lavori di perfezionamento o di riparazione, potranno essere ammesse alla temporanea esportazione per essere reimportate senza il pagamento dei diritti di confine, a condizione che la reimportazione si effettui entro un termine stabilito.

Le merci ammesse al beneficio della importazione o della esportazione temporanea, le dogane autorizzate al compimento delle relative operazioni e le modalità da seguire saranno determinate con decreto del ministro delle colonie.

Art. 40.

È data facoltà al governatore di permettere e disciplinare l'importazione o l'esportazione temporanea di recipienti per il trasporto di merci e di altri oggetti che per cause speciali debbano essere esportati all'estero o importati nella colonia senza subirvi modificazioni o lavori di perfezionamento.

TITOLO VI.

Spedizioni di merci da una ad altra dogana e in transito

Art. 41.

La spedizione da una ad altra dogana delle merci estere prima del pagamento dei diritti di confine è vincolata all'obbligo della dichiarazione secondo le norme dell'art. 8.

Se il trasporto avviene per via di terra è rilasciata bolletta di cauzione, dalla quale deve risultare la dogana a cui le merci sono destinate, e il proprietario, o chi per esso, deve prestare garanzia per la loro integrale presentazione nel tempo stabilito sulla stessa bolletta.

Se il trasporto avviene per via di mare la bolletta di cauzione è rilasciata quando il bastimento è di portata non superiore alle trenta tonnellate; per i bastimenti di portata superiore la bolletta di cauzione è sostituita dal lasciapassare per merci estere.

La garanzia per il rilascio della bolletta di cauzione deve corrispondere all'ammontare dei diritti di confine e al massimo delle multe stabilito per il caso della mancata presentazione delle merci alla dogana di destinazione.

È in facoltà della dogana di apporre speciali contrassegni ai colli di merci spedite con bolletta di cauzione.

Art. 42.

Non è ammessa la spedizione da una ad altra dogana delle merci estere, per la importazione delle quali sia prescritta l'osservanza di speciali discipline, se il proprietario o chi per esso non abbia provato di avervi ottemperato.

Art. 43.

Entro otto giorni dall'arrivo delle merci alla dogana cui sono destinate, il proprietario o il suo rappresentante deve dichiararne la destinazione doganale.

Se dalla visita non risultano irregolarità la dogana rilascia un certificato di scarico, il quale libera dagli obblighi contratti con la bolletta di cauzione.

Se i colli giungono alterati o se dalla visita risultano differenze in confronto della bolletta di cauzione, la dogana sospende la consegna del certificato di scarico o lo limita ai colli riscontrati regolari, redigendo verbale per gli altri.

Art. 44.

Le norme stabilite per la spedizione da una ad altra dogana di merci estere soggette a diritti di confine debbono seguirsi anche per le merci che attraversano il territorio della colonia; il certificato di scarico, però, non può essere rilasciato se non sia anche provata l'uscita delle merci dalla linea doganale.

L'uscita per via di mare delle merci in transito può aver luogo soltanto su bastimenti di portata superiore alle trenta tonnellate.

Art. 45.

La spedizione di merci estere da una ad altra dogana può essere mutata in transito e la spedizione in transito può essere cambiata in qualsiasi altra destinazione doganale.

TITOLO VII.

Depositi doganali

Art. 46.

Le merci estere soggette a diritti di confine sono ammesse al deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini di proprietà privata approvati dall'autorità doganale. Con decreto del governatore possono essere escluse dal deposito alcune determinate qualità di merci.

I municipi, gli enti e le società commerciali, o anche i privati che vogliano esercitare depositi doganali o magazzini generali possono esservi autorizzati con decreto del governatore, che determinerà le condizioni per l'amministrazione del deposito e per la garanzia del pagamento dei diritti di confine.

Art. 47.

Le merci di cui si voglia fare l'introduzione in deposito devono essere dichiarate per iscritto e visitate secondo le norme stabilite al titolo I.

Per le merci introdotte in deposito, la dogana rilascia una bolletta comprovante l'eseguita operazione; in caso di smarrimento della bolletta le merci possono essere consegnate previa cauzione.

Art. 48.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito sei mesi dal giorno della introduzione. Il governatore può prorogare detto termine di altri sei mesi.

Le merci non ritirate entro questi termini sono considerate come abbandonate.

La dogana non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci depositate, nè dei casi di forza maggiore; i diritti di

magazzinaggio sono però dovuti anche per le merci che si trovino avariate.

Art. 49.

Per le merci che si introducono nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata cauzione per i diritti di confine, le multe e le spese.

Il proprietario ha facoltà di custodire le merci come meglio crede senza ingerenza della dogana.

La proprietà delle merci per tuttociò che riguarda il deposito, i diritti di confine, le multe e le spese, è presunta di pieno diritto nell'intestatario del magazzino fino a quando le merci non siano state estratte dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi.

I magazzini privati devono essere chiusi a doppia chiave, una delle quali deve rimanere in possesso della dogana.

Il negoziante che personalmente, o per mezzo dei suoi agenti, contravviene alle condizioni stabilite nell'atto di concessione del deposito, è privato per tre anni dal beneficio del deposito nei magazzini di proprietà privata.

Art. 50.

Per alcune merci soggette a calo di giacenza e depositate nei magazzini di proprietà privata è concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale.

Le specie delle merci ammesse all'abbuono e la misura di questo sono stabilite con decreto del ministro delle colonie.

L'abbuono è accordato solo quando le deficienze realmente sussistano, e viene liquidato per mese maturato proporzionatamente al periodo di giacenza.

Art. 51.

La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini di proprietà privata, compie verificazioni ordinarie ogni due anni e può sempre procedere a verificazioni straordinarie.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico dell'esercente il deposito; quella delle straordinarie è a carico dell'esercente nel solo caso in cui si constati una differenza di qualità o di quantità superiore al due per cento oltre i cali di tolleranza.

Art. 52.

Le merci immesse in deposito possono ricevere qualsiasi destinazione doganale e possono ricevere destinazioni doganali differenti anche se siano contenute in uno stesso collo.

Art. 53.

Per estrarre le merci dal deposito il proprietario deve fare la dichiarazione scritta, osservate le norme stabilite dall'articolo 8.

Art. 54.

I magazzini generali rispondono verso l'erario dei diritti dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Art. 55.

Il ministro delle colonie può concedere a corpi morali o a privati l'istituzione di depositi franchi lungo la linea di confine a condizione che i locali presentino sufficienti garanzie contro possibili frodi.

I depositi franchi sono considerati fuori della linea doganale.

TITOLO VII.

Cabotaggio

Art. 56.

Le merci di produzione della colonia, o che furono in colonia sottoposte al pagamento dei diritti di confine, spedite per la via di mare da un punto all'altro della costa, conservano la loro nazionalità purchè non tocchino territorio estero.

Il ministro delle colonie può permettere che, sotto determinate condizioni, le merci tocchino porti esteri senza perdere la nazionalità.

Art. 57.

Per la spedizione delle merci in cabotaggio è dato un lasciapassare che indica la qualità e la quantità delle merci, le marche e i numeri dei colli, la dogana di reingresso e il termine nel quale la reintroduzione deve aver luogo.

I colli devono essere piombati se la dogana lo esige.

Per le merci sottoposte a speciali divieti o a diritti di esportazione, di sanità o altri, il lasciapassare è sostituito da bolletta di cauzione.

Gli agenti preposti alla vigilanza doganale attestano sul lasciapassare o sulla bolletta di cauzione l'avvenuto imbarco delle merci.

Art. 58.

Le merci spedite in cabotaggio sono considerate come estere quando la dogana di reingresso non ne riconosca l'identità di fronte alle indicazioni del documento che le scorta, o quando il termine indicato per la reintroduzione sia scaduto da oltre tre mesi.

Le merci in cabotaggio presentate alla dogana di destinazione senza bolletta o con bolletta mancante delle attestazioni d'imbarco sono parimente considerate come estere, a meno che l'interessato non fornisca le prove della esistenza del documento o dell'avvenuto imbarco.

TITOLO IX.

Vigilanza nel territorio della colonia

Art. 59.

Con decreti del governatore possono essere stabilite discipline speciali per la legittimazione doganale di determinate merci nell'interno della colonia.

Art. 60.

Le guardie di finanza o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi delle merci sottoposte a discipline speciali a sensi dell'art. 59, e possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge, quando si tratti di sequestrare merci di contrabbando continuamente perseguitate.

Alle visite e alle perquisizioni in tempo di notte deve sempre assistere un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nei luoghi non contemplati dal presente articolo, le visite e le perquisizioni, sia di giorno che di notte, non possono parimente essere eseguite senza l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.

TITOLO X.

Contrabbando e contravvenzioni

CAPITOLO I.

Del contrabbando

Art. 61.

Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) importate per terra in tempo di notte o per vie non permesso, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana, eccezione fatta per i luoghi e per i casi autorizzati dal governatore;

b) scaricate di notte nei porti o nelle spiaggie senza permesso della dogana;

c) trovate su bastimenti che rasentano il lido, gettano l'ancora o approdano nei punti dove non sono dogane. Per i bastimenti con carico di generi di privativa, sono considerati punti dove non sono dogane i porti e le rade non autorizzati a riceverli;

d) trovate su bastimenti dai quali si tenti di scaricare o si faccia scarico o trasbordo in luoghi non permessi;

e) trovate su bastimenti di portata non superiore a 100 tonnellate, diretti a un porto della colonia, mancanti di manifesto;

f) di proibita importazione o esportazione trovate su bastimenti di portata non superiore a duecento tonnellate, ovunque destinati, che abbiano gettato l'ancora o stiano alla cappa nella zona doganale marittima senza plausibili ragioni;

g) riesportate o in transito, imbarcate su bastimenti di portata inferiore a trenta tonnellate;

h) presentate alla dogana in sostituzione di merci della colonia spedite in cabotaggio;

i) levate dalla dogana senza bolletta o con bolletta nella quale non siano comprese;

k) destinate all'estero o anche a porti italiani o della colonia, le quali manchino del documento doganale o non si trovino sul bastimento al momento della partenza;

l) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle vetture, nascoste nei colli, nelle suppellettili o in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

m) trovate nei magazzini doganali di proprietà privata e non annotate sui registri;

n) introdotte nei depositi franchi quando per le disposizioni che ne regolano la materia ne siano escluse;

o) sottoposte a speciali vincoli nel territorio della colonia e trovate sfornite dei documenti di legittimazione;

p) sottratte o che si sia tentato di sottrarre al pagamento dei diritti di confine dovuti in qualsiasi altro modo non contemplato dal presente articolo.

Sono anche considerate di contrabbando le merci di produzione della colonia sottoposte a diritti d'esportazione delle quali si faccia o si tenti l'esportazione senza presentarle alla dogana o di cui sia stata eseguita la spedizione in cabotaggio senza la bolletta di cauzione.

Art. 62.

Le merci estere introdotte senza il pagamento dei diritti di confine colte in qualsiasi punto del territorio della colonia, se perseguitate continuamente e anche se non perseguitate continuamente, purchè risulti avvenuta l'introduzione, sono considerate di contrabbando.

Quando si possa avere la prova certa dell'introduzione in colonia di merci estere senza il pagamento dei diritti di confine si procede per contrabbando a carico degli autori della illecita introduzione anche se non sia possibile il sequestro della merce.

Art. 63.

Il colpevole di contrabbando è punito la prima volta col pagamento di una multa corrispondente al triplo dei diritti di confine dovuti, la seconda volta col sestuplo e successivamente col decuplo.

In tutti i casi di contrabbando la merce è sottoposta a confisca, e sono pure sottoposti a confisca i bastimenti, le barche, i veicoli, le bestie e qualunque altro mezzo appositamente adoperato per trasportarla.

Art. 64.

Le multe stabilite dall'articolo precedente sono applicate nella misura del doppio e i colpevoli sono inoltre puniti con la detenzione da tre a cinque anni, quando il contrabbando è tentato o compiuto a mano armata, o in unione di tre o più persone quantunque non armate; con involamento di bolli dei pubblici uffici, contraffazioni di contrassegni o altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce; con corruzione anche semplicemente tentata di pubblici funzionari o agenti.

Art. 65.

Le multe stabilite pel contrabbando si applicano a ciascuno degli autori, dei cooperatori e di coloro che con o senza precedente accordo con gli autori ricettano, nascondono oggetti di contrabbando o si intromettono per la loro vendita, restando tutti obbligati in solido al pagamento di esse.

Le pene restrittive della libertà personale si applicano nei casi di concorso di più persone nello stesso reato secondo le norme stabilite dal Codice penale.

Art. 66.

Il pubblico funzionario od agente che sia recidivo o reiteratore di più contrabbandi, oltrechè con le pene pecuniarie, di cui all'art. 63, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni ed incorre nella destituzione.

Qualora poi abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati dall'articolo 64 è punito col massimo delle pene ivi stabilite, ed incorre, oltrechè nella destituzione, nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 67.

Quando col reato di contrabbando concorrono i reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferimento o di altre offese alle persone, le pene stabilite dal Codice penale per questi reati sono applicate nella misura del massimo.

Art. 68.

Nel contrabbando che si commette nelle stazioni delle ferrovie, sulle navi, con le vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè o in altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti sono, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali sono incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Art. 69.

L'azione per il contrabbando si prescrive in cinque anni. Un nuovo contrabbando o un atto di procedura interrompono la prescrizione.

CAPITOLO II.

Delle contravvenzioni

Art. 70.

Sono sottoposti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto di bordo e i documenti del carico, purchè non siano applicabili le pene del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti incaricati della vigilanza doganale;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana;

d) che senza giustificato motivo abbiano gettato l'ancora o stiano alla cappa nella zona doganale marittima, salvo il disposto della lettera *f)* dell'art. 61.

Art. 71.

Per le differenze in confronto delle indicazioni del manifesto i capitani sono sottoposti:

a) a una multa non minore dei diritti di confine, nè maggiore del triplo per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri annotati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori;

b) a una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento per ogni collo segnato al manifesto e non rinvenuto;

c) a una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento per le differenze sul carico alla rinfusa. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Art. 72.

Sono sottoposti ad una multa da lire venti a lire cento i capitani:

a) che ancorano i bastimenti in punti diversi da quelli ad essi assegnati;

b) che non presentano alla dogana nel termine stabilito il manifesto del carico;

c) che nei luoghi dove è autorizzato l'approdo compiono operazioni d'imbarco, di sbarco o di trasbordo di merci senza averne avuto il permesso.

Art. 73.

Per le differenze di qualità, di quantità o di valore in confronto della dichiarazione qualunque sia la destinazione doganale della merce, è dovuta una multa non minore del quinto, nè maggiore di due volte i diritti che si sarebbero sottratti o potuti sottrarre con la fatta dichiarazione. Per le differenze di quantità non eccedenti il cinque per cento non si fa luogo all'applicazione di multa.

Art. 74.

Le differenze riscontrate sulle merci spedite con bolletta di cauzione sono punite:

a) con una multa non minore del decimo nè maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine, se è trovata una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione;

b) con una multa non minore dei diritti di confine nè maggiore del triplo sulle merci non rinvenute, se è trovata differenza di qualità in confronto delle merci descritte nella bolletta di cauzione.

Se le merci erano destinate al transito e invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, è inoltre dovuta una multa da una a tre volte i diritti di confine gravanti sulle merci trovate.

Art. 75.

Per la mancata presentazione alla dogana di destinazione delle merci spedite con bolletta di cauzione, è dovuta una multa non minore del decimo nè maggiore dei diritti di confine.

Art. 76.

Quando in seguito alla verificazione dei magazzini dati in affitto o di proprietà privata si riscontrano differenze di quantità eccedenti il due per cento oltre i cali di tolleranza, si applica una multa non minore della metà, nè maggiore del triplo dei diritti dovuti.

Per i colli mancanti si applica una multa da una a tre volte i diritti di confine corrispondenti, purchè non si tratti di contrabbando.

Art. 77.

Per il trasporto da una merce all'altra o da un collo all'altro di contrassegni applicati dalla dogana, per la falsificazione di essi, per l'apposizione di marche di fabbrica atte a trarre in inganno sulla origine della merce, è applicata una multa non minore di lire cinquanta nè maggiore di lire cinquecento, senza pregiudizio delle altre pene che siano del caso.

Art. 78.

La presentazione di fatture o di altri documenti commerciali falsi o alterati in guisa da trarre in inganno la dogana sulla determinazione del valore delle merci, è punita con una multa da lire cinquanta a lire cinquecento, senza pregiudizio della applicazione delle pene speciali stabilite per il contrabbando e per le contravvenzioni nè di quelle comminate dal Codice penale.

Art. 79.

Per qualunque contravvenzione al disposto del presente ordinamento non punita con multa speciale è dovuta dai contravventori una multa non minore di lire dieci nè maggiore di lire cento

Art. 80.

L'azione per le contravvenzioni si prescrive in due anni.

Una nuova contravvenzione punibile con una pena uguale o più grave o un atto di procedura interrompono la prescrizione.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni al contrabbando e alle contravvenzioni

Art. 81.

L'applicazione delle multe e delle pene restrittive della libertà personale non dispensa dal pagamento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82.

Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori alle disposizioni del presente ordinamento in caso di flagranza, quando concorra altro reato punito dalle leggi con pene restrittive della libertà personale.

Essi possono però trattenere il contravventore, se non è conosciuto, finchè non abbia provata la sua identità, e se è straniero, fino a che non abbia dato cauzione per le multe e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata.

Gli agenti doganali indigeni non possono arrestare nè trattenere un cittadino italiano o straniero, anche in caso di flagranza, se non col concorso di un agente doganale o di pubblica sicurezza italiano o di un carabiniere reale, salvo che nessuno di questi si trovi sul luogo.

Art. 83.

Gli agenti debbono condurre i contravventori, le merci e i mezzi di trasporto presi in contravvenzione, alla più vicina dogana o al più vicino magazzino delle privative e, ove non lo consentano le distanze, anche agli uffici o alle brigate delle guardie di finanza o dei carabinieri, per la redazione del processo verbale.

Il processo verbale deve contenere la descrizione dei fatti avvenuti e deve essere sottoscritto dagli agenti e dal contravventore. Ove il contravventore non sappia o si rifiuti di sottoscrivere, si procederà coll'assistenza di due testimoni.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Il proprietario o il conduttore può chiedere la restituzione delle merci depositando una somma uguale al loro valore, salvo che non sia necessario ritenerle per l'istruzione del processo.

Se le merci o i mezzi di trasporto sono soggetti a deperimento o sono di difficile o dispendiosa conservazione, la dogana può procedere alla vendita di essi col permesso della autorità giudiziaria.

Art. 84.

La competenza a giudicare per il contrabbando e le contravvenzioni doganali spetta ai tribunali regionali, che giudicano ai termini del secondo comma dell'art. 19 dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania o per la Cirenaica, salvo il disposto dell'art. 65 dello stesso ordinamento.

Art. 85.

Le pene pecuniarie non soddisfatte per insolvenza del condannato, sono convertite secondo le norme stabilite dal Codice penale, in quella della detenzione quando trattasi di condanna per con-

trabbando, o in quella degli arresti fino al massimo di sei mesi quando trattasi di condanna per contravvenzione.

Sempre in caso d'insolvenza le pene pecuniarie e le spese del giudizio poste a carico del condannato possono essere convertite in prestazione di lavoro per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, secondo le norme stabilite nell'art. 78 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 86.

Il beneficio della condanna condizionale, di cui nella legge 26 giugno 1904, n. 237, non è applicabile alle pene pecuniarie comminate dal presente ordinamento per il contrabbando e per le contravvenzioni.

Art. 87.

Prima che il magistrato abbia emesso la sentenza, o anche prima che questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda che deve ritenersi irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta dall'autorità amministrativa, semprechè il fatto non sia punibile con pene restrittive della libertà personale.

La domanda per la decisione amministrativa deve essere accompagnata dal deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle multe e delle spese.

Sono competenti a decidere in sede amministrativa i capi delle circoscrizioni doganali se la multa applicabile non supera lire tremila, e il governatore in tutti gli altri casi; la decisione si estende alla confisca delle merci, ai dazi ed alle spese.

Quando per i casi di contrabbando è richiesta la decisione amministrativa, l'autorità competente a decidere può ridurre le pene pecuniarie applicabili di non oltre un terzo.

Se il contrabbando o la contravvenzione è talmente connesso con un reato comune che la prova dell'uno costituisca la prova dell'altro, il giudizio è rimesso prima al magistrato competente per il reato comune

Art. 88.

Di tutte le somme esatte per pene pecuniarie, dopo prelevate le spese, metà è divisa in parti eguali fra coloro che concorsero a scoprire la contravvenzione, l'altra metà è ripartita nel modo seguente:

a) otto decimi al fondo di previdenza del personale delle dogane istituito con legge 12 luglio 1912, n. 812, o al fondo massa della R. guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengano all'uno o all'altro corpo;

b) un decimo al capo di servizio della dogana o al comandante della tenenza o sezione della R. guardia di finanza;

c) un decimo al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che compilò il processo verbale o tenne la gestione della contravvenzione.

Quando nella scoperta di una contravvenzione abbiano insieme concorso impiegati di dogana ed agenti della R. guardia di finanza, la quota di cui alla lettera *a)* è ripartita, in ragione del numero degli scopritori dei due corpi, tra il fondo previdenza ed il fondo massa.

Se la scoperta della contravvenzione abbia avuto luogo per mezzo di persone non appartenenti ai suddetti due corpi, la quota di cui alla lettera *a)* è versata a beneficio dell'erario; e se nella scoperta abbiano concorso, altre a funzionari e agenti dei due corpi, anche persone ad essi estraneo, è versata a beneficio dell'erario una parte della quota di cui alla lettera *a)* proporzionata al numero degli scopritori estranei ai due corpi.

Quando la somma riscossa per pene pecuniarie superi le lire diecimila, la ripartizione è limitata a questa somma, e l'eccedenza va a profitto dell'erario.

A beneficio dell'erario è pure versato il prezzo delle cose confiscate.

Sono esclusi dal partecipare alla ripartizione delle somme esatte per pene pecuniarie gli ufficiali superiori della R. guardia di finanza e i capi delle circoscrizioni doganali che decidono dei contesti; le quote che ad essi sarebbero spettate quali scopritori e quelle che per rinunzia o altra causa restassero disponibili, andranno a profitto del fondo massa o dell'erario secondochè si tratti di funzionari appartenenti alle dogane o alla guardia di finanza, o di persone estranee ai due corpi.

Art. 89.

Le disposizioni del presente ordinamento sono applicabili alle contravvenzioni e al contrabbando riguardanti i generi costituenti oggetto di monopolio in quanto non siano contrarie alle disposizioni che regolano i monopoli in colonia.

Art. 90.

Le autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per l'esecuzione del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
MARTINI.

Il numero 407 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 gennaio 1870, n. MMCCCXV che autorizza la Camera di commercio e d'arti di Ferrara ad imporre un'annua tassa sugli industriali e commercianti del suo territorio;

Visto il successivo R. decreto 19 maggio 1907, n. CCIV che porta la sostituzione della tabella per l'applicazione della tassa di cui al R. decreto sopra citato; ed approva il relativo regolamento di riscossione;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Ferrara in data 20 dicembre 1912, 21 aprile 1913 e 11 gennaio 1914 e 19 gennaio 1915;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Ferrara è autorizzata ad imporre una imposta annua sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale e industriale esercitata nel distretto della Camera medesima.

Art. 2.

Sono esenti dall'imposta i redditi netti accertati che non raggiungono le L. 500 annue.

Art. 3.

Agli effetti della suddetta imposta, gli esercenti industria e commercio vengono ripartiti in 28 classi come alla seguente tabella.

Classi	Reddito imponibile		Quota massima delle tasse
	minimo	massimo	
1ª	Da L. 500	a L. 600	L. 2
2ª	» » 601	» » 800	» 3
3ª	» » 801	» » 1000	» 4
4ª	» » 1001	» » 1200	» 5
5ª	» » 1201	» » 1400	» 6
6ª	» » 1401	» » 1700	» 8
7ª	» » 1701	» » 2000	» 10
8ª	» » 2001	» » 2300	» 12
9ª	» » 2301	» » 2600	» 14
10ª	» » 2601	» » 3000	» 18
11ª	» » 3001	» » 3500	» 23
12ª	» » 3501	» » 4000	» 23
13ª	» » 4001	» » 4500	» 33
14ª	» » 4501	» » 5000	» 38
15ª	» » 5001	» » 6000	» 45
16ª	» » 6001	» » 7000	» 54
17ª	» » 7001	» » 8000	» 63
18ª	» » 8001	» » 9000	» 72
19ª	» » 9001	» » 10000	» 81
20°	» » 10001	» » 15000	» 100
21ª	» » 15001	» » 20000	» 150
22ª	» » 20001	» » 25000	» 200
23ª	» » 25001	» » 30000	» 250
24ª	» » 30001	» » 35000	» 300
25°	» » 35001	» » 40000	» 350
26ª	» » 40001	» » 45000	» 400
27ª	» » 45001	» » 50000	» 450
28ª	» » 50001	e più	» 500

Art. 4.

Entro i limiti delle tasse indicate, per le singole classi, dalla tabella di cui all'articolo precedente, ogni anno la Camera predetta a seconda del fabbisogno proporrà al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la quota effettiva della tassa da riscuotersi per ciascuna classe.

Art. 5.

La tassa anzidetta sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte o secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 6.

I RR. decreti 3 gennaio 1870, n. MMCCCXV e 19 maggio 1907, n. CCLV sopra indicati sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti commercio e industria nel distretto della Camera di commercio e industria di Ferrara.

Art. 1.

Sono soggetti all'imposta camerale, e a tal fine inscritti negli appositi ruoli, tutte le aziende e gli esercenti che per legge devono essere colpiti e svolgono la loro azione nel distretto camerale; sia che abbiano ivi la loro sede principale, stabilimenti od opifici; sia che abbiano solo filiali, o succursali od anche semplici rappresentanze, limitatamente però al traffico esercitato nel distretto.

Art. 2.

I ruoli dei contribuenti dovranno contenere:

a) numero d'ordine;
b) cognome e nome o ditta del contribuente;
c) ramo d'esercizio e residenza;
d) classe d'iscrizione e somma da pagarsi;
e) eventuali annotazioni.

I ruoli dovranno inoltre essere divisi per Comuni e tenuti al corrente dalla segreteria della Camera, la quale si varrà all'uopo dei ruoli di ricchezza mobile, che saranno trasmessi dalle agenzie delle imposte entro il mese di dicembre di ciascun anno, degli elenchi dei contribuenti pesi e misure, esercizi e rivendite, del Foglio annunzi legali della Provincia, della denuncia degli interessati e di ogni altro mezzo opportuno a constatare l'esistenza delle ditte e la loro importanza economica.

Art. 3.

Le ditte con sede nel distretto della Camera, e con esercizi nel distretto di altre Camere del Regno, sono tenute a denunciare all'ufficio di segreteria il reddito imputabile alla sede e ai singoli esercizi, ferma restando alla Camera ogni facoltà di indagine sulla attendibilità della denuncia per le rettifiche del caso. Analoga dichiarazione dovrà essere fatta dalle ditte aventi esercizi, ma non la sede, nel distretto della Camera per il reddito dell'esercizio locale.

In mancanza della denuncia la Camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi. Qualora il reddito a carico di ditte che hanno esercizi commerciali ed industriali nei distretti di più camere, risulti accertato complessivamente, la suddivisione sara fatta d'accordo fra le Camere interessate; mancando l'accordo decide un Collegio di tre arbitri nominato dal Consiglio superiore del commercio.

Art. 4.

Non oltre il mese di gennaio una Commissione eletta a sensi dell'art. 6 del regolamento della Camera, procederà alla formazione della matricola della tassa la quale dovrà essere approvata entro il 15 febbraio dalla Camera e dovrà essere pubblicata per non meno di 10 giorni all'albo pretorio di ciascun Comune. Le nuove iscri-

zioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente saranno notificate entro lo stesso termine agli interessati per mezzo dei messi comunali.

Art. 5.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della matricola o della notificazione individuale, gli interessati potranno presentare ricorso su carta bollata da L. 0,60 alla Camera di commercio o ai rispettivi uffici comunali, per le ditte che risiedono nella Provincia. Scorso detto termine la Camera di commercio compilerà il ruolo delle partite non contestate o definite che, previo il visto del prefetto, sarà pubblicato per otto giorni e messo in riscossione.

Art. 6.

Contro le risultanze del ruolo si può ricorrere, nel termine di un mese dalla pubblicazione, alla Camera di commercio soltanto per la iscrizione di partite contestate o non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale.

Art. 7.

Sui reclami presentati in via amministrativa dai contribuenti tanto in sede di accertamento, quanto contro il ruolo, la Camera dovrà pronunciarsi entro un mese, comunicando le relative decisioni agli interessati.

Art. 8.

Contro la decisione della Camera è ammesso il ricorso al competente tribunale che giudicherà inappellabilmente. La produzione del reclamo tanto dinanzi alla Camera, quanto dinanzi al tribunale non sospende il pagamento dell'imposta.

Art. 9.

Non più tardi del 15 marzo di ciascun anno la Camera dovrà trasmettere i ruoli in piego raccomandato al prefetto il quale dopo averne accertata la regolarità, li renderà esecutivi e li trasmetterà ai sindaci entro lo stesso mese di marzo perchè ne curino la pubblicazione per otto giorni consecutivi.

Apposito avviso del sindaco dovrà annunciare agli interessati lo avvenuto deposito.

Art. 10.

Il servizio di riscossione dell'imposta camerale sarà affidato agli esattori comunali ed alle ricevitorie provinciali. L'aggio da corrispondersi sarà eguale a quello delle imposte erariali e relative sovraimposte.

Art. 11.

L'esazione dell'imposta è regolata con le stesse norme, con gli stessi principî e privilegi coi quali è disciplinata la percezione delle imposte erariali.

Gli esattori rispondono del non riscosso per riscosso e dovranno versare entro 12 giorni dalla scadenza le somme da essi dovute secondo il carico di ruolo al ricevitore provinciale che alla sua volta ne farà il versamento al cassiere della Camera entro due giorni. In caso di ritardo ai versamenti sarà applicata la multa del 4 0[0 sulle somme non versate in tempo.

Art. 12.

L'esazione dell'imposta sarà fatta in due rate nell'epoca corrispondente alla 2ª (aprile) ed alla 5ª (ottobre) rata di riscossione delle imposte. L'esattore dovrà trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale dovrà essere indicato il numero dell'articolo di ruolo e l'ammontare dell'imposta da pagarsi.

Art. 13.

Per le quote accertate inesigibili, la Camera provvederà a rimborsare l'esattore dietro presentazione di regolare domanda corredata dal titolo giustificativo.

Art. 14.

È in facoltà della Camera di ordinare la compilazione di un ruolo suppletivo nel secondo semestre dell'anno per le iscrizioni delle ditte omesse nel ruolo principale, nonchè per i nuovi esercizi. Al ruolo suppletivo sono applicabili tutte le disposizioni del ruolo principale, calcolandosi i termini per analogia.

Art. 15.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1910, n. 121, e nel regolamento relativo approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, nonchè nel vigente testo unico delle leggi per le imposte dirette, in quanto siano applicabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Il numero 410 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245 per l'attuazione della legge medesima;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Udine in data 11 gennaio e 28 dicembre 1914;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Udine è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto camerale in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

In tutti i Comuni della provincia di Udine gli esercenti temporanei di negozi di qualsivoglia specie, che non siano già iscritti nei ruoli dei contribuenti la tassa camerale della Provincia, pagheranno alla Camera di commercio di Udine una tassa di L. 20 valevole per tutta la Provincia e per l'anno in corso.

Cadono sotto gli effetti della succitata disposizione anche i venditori girovaghi e i commercianti temporanei che espongano in alberghi, sale pubbliche o case private le loro merci, annunziandole al pubblico mediante manifesti, avvisi od inviti.

Art. 3.

Per il commercio girovago esercitato con banchi

fissi o mobili, o con veicoli, verrà pagata alla Camera medesima la tassa di L. 8, valevole per tutta la Provincia e per l'anno in corso.

Art. 4.

Sono esenti dal pagamento delle sopraddette tasse:

a) gli esercizi già iscritti nei ruoli della tassa camerale ordinaria, nella provincia di Udine;

b) i negozi di stralcio o liquidazione e i banchi di vendita che i negozianti stabili esercitino nello stesso Comune dove hanno il domicilio;

c) i commercianti girovaghi che portino tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli;

d) i venditori di ghiottonerie, di dolciumi e coloro la cui merce non superi il valore di L. 50.

Art. 5.

La tassa sui commercianti temporanei e girovaghi si applica ai commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio nel solo caso che questi portino seco merci e ne facciano traffico.

Art. 6.

Il commerciante temporaneo e girovago il quale abbia pagato la tassa in un Comune della provincia di Udine non sarà tenuto a nuovo pagamento se durante l'anno in corso trasferirà il suo commercio in altro Comune della Provincia.

Art. 7.

La tassa anzidetta sarà riscossa coi privilegi stabiliti per le imposte erariali e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi nel distretto della Camera di commercio e industria di Udine.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar, di stralcio, di liquidazione o di qualsiasi altra specie, oppure esercitare il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo, nella provincia di Udine, deve farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, se il negozio o il traffico deve essere esercitato nel comune di Udine, o al sindaco, se deve essere esercitato in altro Comune della Provincia, agli effetti della tassa camerale sul commercio temporaneo e girovago di cui all'art. 41, lett. *c*) della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Sono soggetti all'obbligo della denuncia anche i commercianti che temporaneamente espongono in alberghi, sale pubbliche o case private le loro merci, annunziandole al pubblico con manifesti, con avvisi o con inviti.

Art. 2.

La denuncia deve indicare il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente e la durata del commercio.

Art. 3.

Coloro che avranno aperto siffatti esercizi o mostre senza farne denuncia saranno soggetti a una soprattassa del 50 per cento.

Art. 4.

Il presidente della Camera di commercio, per il comune di Udine, e i sindaci, per gli altri Comuni, invigileranno per la scoperta degli esercizi temporanei e girovaghi non denunziati.

Art. 5.

Agli esercenti che avranno iniziato un traffico soggetto alla tassa camerale sul commercio temporaneo e girovago, sarà intimato dal presidente della Camera di commercio, per il comune di Udine, e dai sindaci per gli altri Comuni, di versare all'esattore comunale del luogo, entro il giorno successivo a quello dell'intimazione, la tassa dovuta, secondo la tariffa di cui al decreto Reale che approva il presente regolamento ed eventualmente la soprattassa di cui all'art. 3 del regolamento predetto, sotto comminatoria dell'esecuzione fiscale privilegiata, a termini delle vigenti leggi sulle riscossioni delle imposte dirette.

Nei Comuni in cui non vi è sede di esattoria la Camera può nominare un proprio percettore, salvo il diritto all'esattore locale di nominare in quella vece un proprio incaricato.

Art. 6.

Gli avvisi di pagamento saranno redatti sopra registri a madre e figlia forniti dalla Camera di commercio, e d'ogni intimazione sarà dato immediatamente avviso all'esattore, o al percettore locale.

Art. 7.

Al 31 luglio di ogni anno, i sindaci trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli avvisi di pagamento rilasciati nei rispettivi Comuni.

Art. 8.

Gli esattori e i percettori verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito, dedotto l'aggio ad essi spettante, al cassiere della Camera nei modi e nei tempi in cui si effettua il versamento della tassa camerale ordinaria.

Per essere esonerati dal versamento delle tasse non riscosse gli esattori e i percettori dovranno inviare alla Camera gli atti di coazione rimasti infruttuosi.

Art. 9.

Ai cursori, messi, guardie comunali e di città ed ai carabinieri reali spettano, per ogni denunzia di esercizi temporanei o girovaghi sconosciuti alla Camera di commercio o ai sindaci, due decimi della tassa e della soprattassa riscosse, da corrispondersi sopra mandato del presidente della Camera.

Art. 10.

Al presidente della Camera, per il comune di Udine, e ai sindaci, per gli altri Comuni, spettano le decisioni di ogni controversia sull'applicazione della tariffa.

Art. 11.

Contro tali decisioni si potrà appellare alla Camera di commercio nel termine di tre giorni con istanza in bollo da cent. 60 corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della tassa.

Contro le deliberazioni della Camera si potrà ricorrere al tribunale civile di Udine il cui giudizio sarà inappellabile a termini dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Il numero 411 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 ottobre 1895, n. CCXLVII, che autorizza la Camera di commercio ed arti di Venezia ad imporre una tassa sul commercio temporaneo ed approva il regolamento per la riscossione della tassa medesima;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Venezia in data 17 giugno 1914 e 5 gennaio 1915;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Venezia è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti commercio temporaneo e girovago del proprio distretto camerale.

Art. 2.

La tassa camerale sugli esercenti commercio temporaneo è dovuta nella seguente misura:

a) per gli esercizi temporanei aperti da 1 fino a 5 giorni, L. 10;

b) per gli esercizi temporanei aperti da 5 fino a 10 giorni, L. 20;

c) per gli esercizi temporanei aperti per oltre 10 giorni fino a un mese e per ogni mese successivo o frazione di mese successivo, L. 30.

Art. 3.

La tassa camerale sugli esercenti commercio girovago è di L. 20; tale tassa ha validità annuale.

Art. 4.

Gli esercenti di commercio stabile, regolarmente inscritti presso la Camera di commercio e industria di Venezia, ancorchè nei loro stessi esercizi od in altri locali vogliano effettuare vendite di stralcio o di liquidazione, ovvero intendano esercitare il traffico ambulante delle proprie merci, sono esenti dal pagamento della tassa camerale sul commercio temporaneo e girovago, ma devono egualmente dare regolare avviso del nuovo esercizio alla Camera di commercio e industria.

Gli esercenti, che omettano di dare detto avviso, sono passibili di una multa eguale alla metà della tassa che sarebbe applicabile all'esercizio.

Art. 5.

Sono parimente esonerati dal pagamento della tassa camerale sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e di generi alimentari;

b) i banchi, su cui sono esposte in vendita merci, il cui valore non eccede le cinquanta lire;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato: limitatamente alle località ove le fiere ed i mercati, hanno luogo;

d) gli esercenti, di cui all'art. 29 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245.

Art. 6.

La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro poponente.

Art. 7.

Il R. decreto 9 ottobre 1895, n. CCXLVII, sopra citato, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale sugli esercenti commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Venezia

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un esercizio temporaneo di vendita di merci di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio o liquidazione, sia all'aperto, sia in negozi, alberghi, stabilimenti di bagni, sale pubbliche o private; ovvero esercitare il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo, o con qualsiasi altro mezzo, nella città e provincia di Venezia, dovrà darne avviso scritto alla Camera di commercio e industria di Venezia ed effettuare il

pagamento della tassa sugli esercenti commercio temporaneo e girovago, a tenore del presente regolamento e della tariffa stabilita col R. decreto che approva il regolamento medesimo.

Art. 2.

Gli avvisi degli esercizi di commercio temporaneo e girovago, che si intendono aprire nella città di Venezia, devono darsi direttamente alla sede della Camera di commercio e industria.

Gli avvisi degli esercizi medesimi, che si intendono aprire negli altri Comuni della provincia, devono darsi ai rispettivi Municipi.

Al termine di ogni mese, i sindaci devono trasmettere al presidente della Camera di commercio e industria l'elenco degli avvisi ricevuti.

Art. 3.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del nome e cognome, della paternità e del domicilio dell'esercente, nonchè dell'oggetto e della durata dell'esercizio.

Ad essi deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa camerale sugli esercenti commercio temporaneo e girovago; tale prova deve risultare da ricevuta rilasciata dalla Camera di commercio, per la città di Venezia e dai Municipi per gli altri Comuni della provincia.

Art. 4.

Sono soggetti agli obblighi dell'avviso e del pagamento della tassa camerale sugli esercenti commercio temporaneo e girovago, gli esercenti stranieri, come pure gli esercenti italiani, quantunque siano regolarmente inscritti presso altre Camere di commercio del Regno.

Art. 5.

Gli esercenti di commercio temporaneo e girovago, che intendano prolungare la durata del loro esercizio oltre il termine dichiarato, devono dare avviso del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

In caso di contravvenzione, si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 6.

Gli esercenti commercio temporaneo e girovago che omettano di dare l'avviso, di cui agli articoli 1 e 5, e di eseguire il pagamento della tassa dovuta secondo la tariffa, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi della durata dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa applicabile allo esercizio, anche ad una multa eguale alla metà della tassa medesima.

Art. 7.

Gli esercenti commercio temporaneo e girovago, che siano in contravvenzione a tenore dell'art. 3 saranno diffidati dal presidente della Camera o dal sindaco a versare l'importo della tassa dovuta in base alla tariffa, all'esattore comunale, nel giorno medesimo dell'intimazione.

In difetto di pagamento entro questo termine, sarà applicata la multa di cui all'art. 6 e l'esattore procederà all'esecuzione privilegiata, a sensi delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette, per il montare della tassa e della multa.

Art. 8.

Le intimazioni di pagamento saranno estese sopra moduli a madre e figlia, forniti dalla Camera di commercio e industria e di ognuna di esse si darà immediatamente notizia all'esattore.

Art. 9.

Al 31 dicembre di ogni anno i sindaci trasmetteranno al presidente della Camera di commercio la nota delle intimazioni di pagamento emesse nei rispettivi Comuni.

Art. 10.

Gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse e delle multe poste a loro debito, dedotto l'aggio ad essi competente, al cassiere della camera di commercio e industria nel tempo e nei modi, con cui si effettua il versamento della tassa camerale ordinaria.

Art. 11.

Il presidente della Camera di commercio e industria per il comune di Venezia ed i sindaci per tutti gli altri Comuni della Provincia invigileranno che nessuno degli esercenti commercio temporaneo e girovago si sottragga all'osservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

Art. 12.

Ai cursori della Camera di commercio e industria, ai messi municipali, alle guardie comunali, ai RR. carabinieri e alle guardie di città spetterà per ogni denuncia di esercizio, che sia riconosciuto in contravvenzione del presente regolamento, una graziale corrispondente alla metà della multa imposta sull'esercizio medesimo da pagarsi, sopra mandato del presidente, dalla Cassa camerale.

Art. 13.

Al presidente della Camera di commercio e di industria, per il comune di Venezia, ed ai sindaci per gli altri Comuni della Provincia, spetteranno le decisioni delle controversie sull'applicazione della tariffa di cui al R. decreto che approva il presente regolamento.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a carico di lui.

Art. 14.

Contro le decisioni, di cui al precedente articolo, è ammesso appello al Consiglio della Camera di commercio entro il termine di tre giorni con atto in bollo da centesimi sessanta, corredato dalla prova dell'eseguito pagamento della tassa.

Resta però sempre in facoltà dell'esercente ricorrere al tribunale civile di Venezia, il cui giudizio è inappellabile, a norma dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Il numero 412 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 553, riflettente i provvedimenti per le case economiche per i ferrovieri;

Viste le leggi 9 luglio 1908, n. 418, 13 aprile 1911, n. 310, 19 giugno 1913, n. 641, ed il R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato pei lavori pubblici, pel tesoro e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, relativo alle case economiche per i ferrovieri.

È abrogato il regolamento sulla stessa materia, approvato con Nostro decreto 10 maggio 1908, n. 233.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI — CARCANO — CAVASOLA.

Visto: *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO
per le case economiche per i ferrovieri

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentito il parere della Commissione consultiva centrale, di cui nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, modificato dall'art. 2 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, stabilisce le località dove devono costruirsi o acquistarsi le case economiche per i ferrovieri e la somma da erogarsi in ciascuna località.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono affidati gli studi, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione e il collaudo dei lavori occorrenti per la costruzione di case economiche, nonchè la gestione tecnica ed amministrativa delle case medesime, secondo le norme della legge e del presente regolamento.

Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria e la Cassa dei depositi e prestiti accreditano il fondo dei residui attivi per le pensioni ed i sussidi al personale delle ferrovie dello Stato delle somme impiegate nella costruzione e nell'acquisto di case economiche, man mano che se ne effettua il prelevamento.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versa annualmente nella Cassa dei depositi e prestiti gl'interessi 3,75 per cento sulle somme prelevate dalla data dei singoli mandati al 31 dicembre successivo e, iniziato l'ammortamento dei mutui, versa anche annualmente l'annualità di estinzione dei mutui stessi calcolata al 3,75 per cento in 50 anni.

Gli interessi sono accreditati al fondo dei residui attivi e le quote di capitale comprese nelle annualità sono accreditate ai fondi dai quali sono stati prelevati i capitali per l'acquisto e la costruzione delle case e che occorre ricostituire.

Art. 4.

L'Amministrazione ferroviaria deve tenere una contabilità separata degli introiti e delle spese della gestione delle case per i ferrovieri, dalla quale risultino chiaramente e bene distinti il capitale prelevato dal fondo di cui all'articolo 2 e l'annualità di cui all'articolo 3, comprensiva della quota di ricostituzione del capitale e degli interessi scalari.

Con le eccedenze attive del bilancio si costituirà un fondo di riserva da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per il relativo investimento in impiego fruttifero a cura della Cassa predetta, sentita la Commissione centrale a norma dell'articolo 11.

Dal fondo di riserva si preleveranno le somme occorrenti:

a) per sopperire a deficienze di bilancio;

b) per riparazioni straordinarie ai fabbricati;

c) per concessione di premi di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

Art. 5.

Per il periodo di esenzione dalle imposte di cui all'art. 2 della legge 19 luglio 1914, n. 727, il canone d'affitto di ciascuna casa sarà aumentato di una quota, da stabilirsi dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su parere della Commissione consultiva centrale.

L'importo di tali quote sarà versato alla Cassa depositi e prestiti nei modi di cui all'articolo 4 e servirà ad alleggerire l'onere delle imposte e sovraimposte sul canone di affitto nel periodo di 10 anni successivo a quello della esenzione.

Art. 6.

L'Amministrazione ferroviaria accredita mensilmente in conto corrente fruttifero la gestione case ferrovieri di tutti gli introiti effettuati per suo conto, tenendo distinti quelli per pigioni; addebita inoltre nello stesso modo le spese che siano a carico della gestione medesima.

Nel caso del secondo comma dell'articolo 8 della legge, le altre Amministrazioni dello Stato verseranno mensilmente all'Amministrazione ferroviaria, a favore della gestione case, le somme trattenute per pigioni o danni cagionati ai quartieri affittati ad impiegati da esse dipendenti.

CAPO II.

Attribuzioni delle Commissioni consultive centrale e compartimentali

Art. 7.

La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive compartimentali, istituite dalla legge, hanno rispettivamente sede presso la Direzione generale e le sedi dei compartimenti delle ferrovie dello Stato.

I pareri sono dati a maggioranza di voti dei membri presenti e non sono validi se il numero di questi è minore di cinque.

Art. 8.

Le Commissioni si riuniscono di regola ogni trimestre. Sono inoltre convocate quando lo richieda la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, quando lo credano necessario i presidenti, o quando almeno cinque membri ne facciano domanda motivata.

Art. 9.

I presidenti della Commissione centrale e delle Commissioni compartimentali rappresentano queste verso l'Amministrazione ferroviaria.

Art. 10.

La convocazione delle Commissioni è fatta mediante invito da comunicarsi ai commissari cinque giorni prima dell'adunanza, insieme all'ordine del giorno contenente l'indicazione degli affari da trattarsi.

Potranno però essere aggiunti, d'urgenza, altri argomenti purchè la loro comunicazione sia fatta almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

In casi di urgenza le Commissioni potranno essere convocate anche per il giorno successivo alla data dell'invito, sempre che contemporaneamente sia comunicato l'ordine del giorno.

Per gli oggetti posti d'urgenza all'ornine del giorno, dovrà essere rimandata la deliberazione al giorno successivo, anche se fosse richiesto il rinvio da un solo commissario.

Sono nulle le deliberazioni su questioni non poste all'ordine del giorno.

Art. 11.

La Commissione centrale delibera sulle proposte da farsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

a) per la scelta dei luoghi dove devono costruirsi o acquistarsi le case e per la somma da erogarsi in ciascuno di essi;

b) circa i tipi di case da adottarsi per le diverse località;

c) per il capitolato-tipo di locazione delle case e per le eventuali modificazioni;

d) per stabilire la percentuale di reddito lordo sul capitale complessivamente investito per la costruzione o l'acquisto delle case, ed i criteri di massima per la determinazione dei canoni di affitto;

e) per le norme circa la gestione delle case e per l'investimento ed impiego degli eventuali avanzi di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento;

f) intorno ai mezzi più acconci per provvedere alle eventuali eccedenze passive del bilancio della gestione case;

g) sulla percentuale delle entrate dovute all'Amministrazione delle ferrovie per tutte le spese di carattere amministrativo e non patrimoniale;

h) circa i provvedimenti che in generale l'esperienza suggerisse;

i) per le eventuali modificazioni al presente regolamento.

La Commissione centrale, inoltre, esamina i bilanci annuali compilati dall'Amministrazione delle ferrovie per la gestione delle case; vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni compartimentali ed esplica quelle altre funzioni che le fossero affidate dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 12.

Le Commissioni compartimentali:

a) esaminano le richieste fatte dai ferrovieri dei diversi centri del territorio di ogni compartimento;

b) si accertano della reale necessità di provvedere alloggi economici;

c) scelgono le aree e i tipi più adatti per la costruzione delle case;

d) propongono alla Commissione centrale l'acquisto di edifici già costruiti, adattabili ad abitazioni economiche per i ferrovieri;

e) determinano i canoni di affitto in base ai criteri di massima stabiliti dall'Amministrazione su parere della Commissione centrale;

f) fanno alla Commissione centrale quelle proposte che ritengono utili nell'interesse della regolare gestione delle case;

g) dànno parere sulle domande di locazione di appartamenti e sui ricorsi degli inquilini o degli aspiranti ad alloggi;

h) propongono alla Commissione centrale le modificazioni al presente regolamento che ritenessero opportune;

i) esplicano tutte le altre funzioni che fossero ad esse affidate dal direttore generale, dal capo compartimento, o dalla Commissione centrale.

CAPO III.

Norme per l'assegnazione degli alloggi

Art. 13.

Nella concessione degli appartamenti deve essere sempre tenuto presente il numero dei componenti la famiglia, in modo che la cubatura degli ambienti corrisponda alle prescrizioni contenute in proposito nel regolamento 12 agosto 1908 per la esecuzione della legge sulle case popolari 27 febbraio 1908, n. 89.

Art. 14.

Ferme le disposizioni dell'art. 13, gli alloggi debbono di regola essere assegnati a seconda della località ove l'agente presta servizio e delle attribuzioni da esso disimpegnate, con preferenza agli agenti meno retribuiti iscritti al fondo pensioni e sussidi.

I pianterreni e le botteghe possono affittarsi a cooperative di consumo, scuole, giardini di infanzia, o educatori, istituiti a beneficio della classe dei ferrovieri.

Nel caso di più agenti ferroviari concorrenti all'affitto di uno stesso quartiere, si deve dare la preferenza al concorrente che dimostri di avere le più disagiate condizioni economiche:

a) per minore stipendio o paga;

b) per maggior numero di persone a proprio carico;

c) per grado gerarchico più basso nell'Amministrazione ferroviaria.

A parità delle predette condizioni, la preferenza deve essere data all'agente che ha maggiore anzianità di servizio.

Nella valutazione delle condizioni economiche dell'agente sarà tenuto conto anche degli eventuali proventi di membri di sua famiglia per esercizio di arti, mestieri o professioni, e per qualsiasi altro titolo.

Art. 15.

In mancanza di richieste da parte dei ferrovieri in attività di servizio, i quartieri possono essere affittati a pensionati e sussidiati ferroviari, purchè l'assegno annuo di riposo non sia superiore a L. 3600.

In mancanza anche di questi posono essere affittati ad impiegati o pensionati dello Stato con stipendio o pensione annua non superiore a L. 3600, oppure anche ad estranei da preferirsi nell'ordine seguente:

a) insegnanti elementari;

b) impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

c) impiegati comunali;

d) impiegati provinciali;

e) impiegati di aziende private, il cui capo garantisce il pagamento della pigione.

In ogni caso la distribuzione degli alloggi disponibili deve aver luogo in ordine alla data della domanda e preferendo sempre i meno agiati.

Art. 16.

Ai criteri di preferenza stabiliti nei due articoli precedenti, si può derogare soltanto per proposta motivata della Commissione compartimentale.

Art. 17.

Le domande di affitto di locali disponibili nelle case economiche pei ferrovieri debbono farsi per iscritto al capo compartimento.

Art. 18.

Nelle botteghe non possono spacciarsi vino o liquori alcoolici per il consumo in luogo.

Art. 19.

È proibito al locatario di subaffittare o di cedere i locali affittati, in tutto od in parte, con o senza corrispettivo, con o senza mobilio, come pure di cambiarne la destinazione. È pure proibito l'affitto di letti.

È altresì vietato l'esercizio di arti o mestieri rumorosi, o che possono in qualsiasi modo procurare disturbo agli inquilini.

Art. 20.

Il locatario, agli effetti dell'art. 9 della legge, oltrechè sottoporsi alla ritenuta anticipata del canone mensile di affitto, deve entro un

N. 1524

Regio Decreto 27 settembre 1914, col quale, sulla proposta dei ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, la scuola tecnica di Pinerolo viene convertita in governativa.

N. 1525

Regio Decreto 11 ottobre1914, col quale, sulla proposta dei ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, viene provveduto all'istituzione di una scuola tecnica governativa in Scicli con effetto dal 1° ottobre 1914.

N. 404

Regio Decreto 3 gennaio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene approva o il ruolo organico per il R. Istituto tecnico di Pinerolo.

N. 405

Regio Decreto 3 gennaio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene approvato il ruolo organico per la R. scuola tecnica di Pinerolo.

N. 406

Regio Decreto 14 marzo 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene eretto in ente morale il Comitato per la fondazione del premio « Bruno Mugellini » in Bologna e ne viene approvato lo statuto.

N. 408

Regio Decreto 11 febbraio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il numero complessivo dei capi d'Istituto effettivi e dei professori ordinari e straordinari, stabilito col R. decreto 6 agosto 1914, n. 1202, per l'anno scolastico 1914-915, viene modificato ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 16 luglio 1914, n. 679 e nel regolamento 3 settembre 1914, n. 1176, a decorrere dal 1° ottobre 1914.

N. 409

Regio Decreto 3 gennaio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene approvato il ruolo organico della R. scuola tecnica di Scicli.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1915, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palizzi** (Reggio Calabria).*

SIRE!

In seguito ad una inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Palizzi che mise in luce numerose irregolarità e colpevoli manchevolezze in tutti i servizi, il Consiglio comunale, invitato a dare le sue deduzioni, si dimise in massa.

Giusta il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° marzo per ricondurre l'Amministrazione nell'orbita della legalità e risolvere in pari tempo i problemi di maggiore importanza, è indispensabile sciogliere il Consiglio comunale e affidarne i poteri ad un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, e il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con Nostro decreto 12 ottobre 1913, n. 1261;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Paolo Giuffrida (*) è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 2, n. 9, delle disposizioni preliminari del testo unico anzidetto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

(*) Sostituito dal dott. Concetto Verdirame con R. decreto 14 marzo 1915.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 9 aprile 1915.

TITOLI	CORSO medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	82.02 1/2
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	81.50
Rendita 3,00 % lordo	57.50
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali. 1912	97.19
Buoni del tesoro quinquennali. 1913-914	96.27 1/2
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	382.—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	94.—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	291.17
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	324.25
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % dellaFerrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	295.—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	314.—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	314.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	519.50
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	290.5)
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	81.—
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	431.—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	460.82
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	463.48
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	453.53
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	434.28
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	478.50
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	428.50
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	472.50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	480.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	465.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	440.—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	496.—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	433.25
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %.	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50	308374	73 50	Alberti Giacinto fu Francesco, domiciliato in Alessandria	Alberti Giacinto fu Francesco *presunto assente, rappresentato dal curatore avv. Ferdinando Viora*, domiciliato in Alessandria
»	420678	350 —	Lovera, *Pietro* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Daniele Costanza fu Bartolomeo, vedova Lovera, domiciliata a Cervere (Cuneo)	Lovera *Antonio-Bartolomeo Pietro* fu Pietro, minore, ecc., come contro
»	563014	140 —	Volpi Valentina di Francesco, *nubile*, domiciliata a Lomello (Pavia)	Volpi Valentina di Francesco, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato a Lomello (Pavia)
»	599202	140 —		
»	608184	140 —		
»	608185	140 —		
»	627216	140 —		
3.50 R. mista	731	17 50	Valenti *Calogera* di Filippo, nubile, domiciliata a Menfi (Girgenti)	Valenti *Santa-Calogera* di Filippo, nubile, ecc., come contro
3.50 R. mista	310	3 50		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 marzo 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. n. 39).

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 aprile 1915, in L. 110,65.

MINISTERO DEL TESORO E MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 9 aprile 1915.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	108.53	108 98
Londra	27.72	27.83
Berlino	117.—	117.68
Vienna	87 80	88.50
New York	5.75	5.81
Buenos Aires	2 46	2.48 1/2
Svizzera	107 35	107.84
Cambio dell'oro	110 40	110.90

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 10 al 13 aprile 1915:

Franchi	108.75 1/2
Lire sterline	27.77 1/2
Marchi	117.34
Corone	88.15
Dollari	5.78
Pesos carta	2.47 1/4
Lire oro	110.65

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti i buoni risultati del concorso bandito con decreto Ministeriale 23 dicembre 1913, che permisero di conoscere le varietà di frumento più coltivate nell'Agro romano e di apprezzarne le qualità;

Ritenuto che la cernita meccanica della semente ha parte notevole nel determinare il buon esito della coltivazione e che è opportuno porre in evidenza le migliori varietà;

Visti il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento dell'Agro romano;

Udito il parere della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi tra i coltivatori di frumento dell'Agro romano, per la produzione di grano da semina delle varietà: *Rieti, Romanella, Cologna, Gentil Rosso, Carosella, Inalettabile* e *Marzuolo*.

I premi sono i seguenti:

A. — Per i coltivatori che dimostrino di aver prodotto non meno di 50 quintali di semente destinata ai terreni da essi coltivati ed anche alla vendita:

tre medaglie d'oro di grande formato;
cinque medaglie d'oro di piccolo formato.

B. — Per i coltivatori che dimostrino di aver prodotto non meno di 10 quintali di semente destinata ai terreni da essi coltivati:

una medaglia d'oro di grande formato;
due medaglie d'oro di piccolo formato;
dodici medaglie d'argento.

C. — Per gli agenti (fattore, capoccia, colono, ecc.) dipendenti da coltivatori premiati:

undici diplomi di collaborazione con L. 100 ciascuno;
dodici diplomi di collaborazione con L. 50 ciascuno.

Art. 2.

Alle spese per il conferimento dei premi in denaro, delle medaglie, e dei diplomi e per l'organizzazione della Mostra campionaria dei frumenti, viene assegnata la somma di L. 10,000, da prelevarsi dalla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 3.

Le domande di ammissione alla gara (in carta bollata da lire una e venticinque) dovranno pervenire entro il 15 maggio 1915 al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1° cognome, nome, paternità e residenza abituale del concorrente;

2° cognome e nome dell'agente (fattore o capoccia, ecc.) dipendente dal concorrente;

3° denominazione della tenuta in cui si fa la coltivazione, per la quale si concorre;

4° dichiarazione se si concorre ai premi di cui alla lettera *A*, oppure a quelli di cui alla lettera *B*.

Dalla domanda dovrà, inoltre, risultare con esattezza la varietà di frumento per la quale si intende di concorrere; la superficie coltivata con questa; la qualità della semente (originaria, oppure di prima o seconda riproduzione); la coltivazione precedente; la concimazione fatta per questa e per il frumento.

Art. 4.

Ciascun concorrente può partecipare alla gara con una o più varietà di frumento, purchè la produzione di ciascuna varietà non sia inferiore a quella fissata nell'art. 1. Agli effetti della premiazione, verrà, però, tenuto conto di una sola di esse, e cioè di quella che nella graduatoria finale risulterà migliore.

Art. 5.

Per i necessari accertamenti, la Commissione giudicatrice, anche a mezzo di speciali delegati, visiterà le coltivazioni e preleverà, entro il 31 agosto 1915, nei magazzini dei concorrenti, due chilogrammi di semente pronta per l'uso.

I concorrenti dovranno poi far pervenire al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura, divisione V), non più tardi del 10 settembre 1915, per ogni coltivazione concorrente, un fascetto di almeno 100 spighe scelte al momento della maturazione e 20 chilogrammi di semente della stessa qualità prelevata dalla Commissione.

La Mostra campionaria avrà luogo alla fine del settembre 1915.

I campioni saranno esposti negli stessi imballaggi provvisti dai concorrenti e verranno restituiti appena chiusa la Mostra.

Speciali diplomi saranno conferiti per i migliori imballaggi.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal Ministero di agricoltura, la quale, in base al giudizio culturale e ai risultati della analisi botanico-agraria dei campioni prelevati, presenterà la propria relazione, prima che la Mostra sia chiusa.

Il direttore generale dell'agricoltura è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 3 aprile 1915.

Il ministro
CAVASOLA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Com'era da prevedersi, la superiorità numerica delle truppe russe ha avuto ragione della tenacia di quelle austro-ungariche, in alcuni punti del settore carpatico. Donde la conquista per parte di esse delle alture a sud e a nord di Volosate e la discesa nel versante ungherese a nord della ferrovia Uszok-Berezua.

Nel settore franco-belga, nonostante qualche successo vantato dai tedeschi, la posizione strategica degli alleati va sempre più migliorando. Infatti i comunicati ufficiali da Parigi parlano di centinaia di metri di trincee strappate al nemico, della conquista di forti posizioni e della cattura di uomini e di materiale.

Un telegramma ufficiale da Pietrogrado informa delle ultime operazioni militari nel settore caucasico.

Secondo questo telegramma, i turchi sono stati respinti dovunque, in ispecie nella direttiva Olty-Hartwin.

Nulla di veramente notevole si è prodotto nello stretto dei Dardanelli. Senza importanza possono considerarsi il tentativo di sbarco e il lancio di qualche granata, per parte delle flotte alleate, annunciati da Costantinopoli.

Chiariscono ancor meglio la situazione militare dei belligeranti, nei vari settori della guerra, i seguenti telegrammi dell'*Agenzia Stefani*:

Costantinopoli, 8. — Il quartiere generale comunica:

Ieri una parte della flotta nemica, dopo aver lanciato una ventina di granate contro lo scalo di Dragotina a Enos, ha tentato di sbarcare soldati in due scialuppe. I nostri deboli posti del litorale sono stati sufficienti per ricacciare il nemico.

La flotta nemica si è ritirata, dopo aver gettato alcune granate contro una casa. Nessun danno.

Nulla da segnalare sugli altri settori delle ostilità.

Pietrogrado, 9. — Un comunicato del grande stato maggiore dice

Nei Carpazi le nostre truppe hanno progredito per la valle dell'Ondava e hanno sloggiato il giorno 6 corrente gli austriaci dal settore Stropko-Puczacz. In direzione di Mezilaborez gli austro-tedeschi, avendo ricevuto considerevoli rinforzi, hanno tentato di svolgere una offensiva. Le nostre struppe però, dopo avere occupato il fronte Czabalocz-Szuko, hanno respinto tutti i loro attacchi infliggendo loro gravi perdite.

Nella regione situata a nord della ferrovia Uszok-Serezna le nostre truppe effettuano con successo la traversata della catena principale dei Carpazi ed hanno risultati essenziali dal punto di vista tattico sulle alture situate a sud e a nord di Volosate.

Negli altri settori del fronte non si segnala alcun mutamento essenziale.

Vienna, 9. — Un comunicato ufficiale, in data di oggi, mezzogiorno dice:

Sul fronte dei Beskidi orientali, in generale, regna calma.

Nelle montagne boscose il nemico continua le sue offensive frontali con attacchi di assalto incessanti senza risparmiare affatto il materiale umano. Monti di morti e di feriti caratterizzano i campi di assalto dei russi esposti al più efficace fuoco dell'artiglieria e delle mitragliatrici delle nostre posizioni. Durante i combattimenti di ieri sono stati catturati 1600 russi non feriti.

Sugli altri fronti non si segnala niente di notevole.

Berlino, 9. — Il grande stato maggiore annunzia dal grande quartiere generale, in data 9 aprile:

Teatro occidentale della guerra. — I belgi sono stati nuovamente cacciati dalla località di Drie Gratchen, sull'Yser, completamente distrutta dalla mitraglia. Due ufficiali belgi, cento soldati e due mitragliatrici sono caduti nelle nostre mani.

In risposta al bombardamento delle località poste dietro al nostro fronte, una posizione di Reims, nella quale furono notati un gran concentramento di truppe e batterie, è stata bombardata con granate incendiarie.

A nord del bosco di Beau Sejour, a nord-est di Le Mesnil, abbiamo strappato ieri sera ai francesi parecchie trincee; furono prese due mitragliatrici. Due tentativi francesi per riconquistarle, effettuati durante la notte, sono rimasti infruttuosi.

Nell'Argonne un attacco di fanteria francese, durante il quale i francesi hanno nuovamente adoperato bombe con azione di gas asfissianti, è fallito.

I combattimenti tra la Mosa e la Mosella sono continuati con crescente violenza. I francesi hanno avuto nei loro attacchi, rimasti di nuovo completamente senza successo, le più gravi perdite.

Nella pianura della Woëvre i francesi hanno attaccato nella mattinata e nella serata senza successo.

Per impadronirsi della collina di Meuse, presso Combres, i francesi mettono sempre in linea nuove forze.

Un attacco proveniente dal bosco di Selouse, a nord di Saint Mihiel, è fallito dinanzi ai nostri ostacoli.

Progrediamo lentamente nella foresta di Ailly. Ad ovest di Aprémont una punta francese offensiva è fallita.

Attacchi francesi ad ovest di Flirey si sono spenti sotto il nostro fuoco di artiglieria, ma hanno condotto a nord ed a nord-est di Flirey ad accaniti combattimenti corpo a corpo, nei quali le nostre truppe hanno avuto il vantaggio ed hanno respinto il nemico. Attacchi notturni dei francesi fatti in questa località sono rimasti senza successo.

Anche nel Bois le Prêtre i francesi non hanno guadagnato affatto terreno.

Un tentativo del nemico di prendere il villaggio di Bozonoe le Grand, a sud-ovest di Chateausolins, è fallito.

Sul Sudelkopf abbiamo fatto prigioniero un soldato del 334° reggimento di fanteria francese che aveva indosso proiettili dum-dum.

Sull'Hartmannsweilerkopf ha avuto luogo soltanto un combattimento di artiglieria.

Teatro orientale della guerra. — Ad est di Kalvarja si sono svolti combattimenti che non sono ancora terminati.

Tranne ciò nulla è avvenuto sul fronte orientale.

Il Comando superiore dell'esercito.

Parigi, 9. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Le truppe britanniche hanno respinto nella notte dal 7 all'8 un attacco tedesco tra Kemel e Walverghe.

Tra la Mosa e la Mosella sono stati realizzati nuovi progressi.

Ad Eparges abbiamo ancora guadagnato terreno: abbiamo utilizzato contro il nemico le trincee tedesche, che erano ingombre di cadaveri, e respinto alla fine della giornata due contrattacchi.

Nel bosco di Ailly ove abbiamo preso sei mitragliatrici e due lancia bombe il nemico non ha più contrattaccato da ieri a mezzogiorno.

Nel bosco di Mortmare tutti i nostri progressi sono stati mantenuti malgrado il violentissimo contrattacco che si è verificato ieri alle ore 19.

Parigi, 9. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Dopo un nuovo e brillante attacco l'importante posizione di Eparges che domina la pianura della Woëvre e che il nemico difendeva ostinatamente è tutta in nostro potere. Noi abbiamo preso ieri più di 1500 metri di trincee e questa mattina i tedeschi non conservavano sull'altipiano che due isolotti di pochi metri tenuti ancora fortemente. Ce ne siamo impadroniti nel pomeriggio facendo 150 prigionieri.

Abbiamo così raggiunto uno dei principali obbiettivi delle nostre operazioni degli ultimi giorni.

Più a sud nel bosco di Ailly abbiamo mantenuto tutti i nostri guadagni (duecento metri in profondità su quattrocento metri di fronte) e respinti tre contrattacchi. Nel bosco di Mortmare i tedeschi hanno pronunziato quindici attacchi per riprendere le trincee che noi abbiamo loro prese ieri. Essi sono stati quindici volte respinti.

Vi sono sul terreno cumuli di cadaveri tedeschi.

Sul resto del fronte le azioni da segnalare sono le seguenti: In Belgio presso Driegrechten un attacco tedesco ha occupato un elemento di trincea sulla riva sinistra dell'Yser, mentre un attacco belga, sbucando non lungi di lì sulla riva destra, vi installava una testa di ponte.

In Champagne un'azione di fanteria tutta locale, ma assai viva, si è svolta a nord di Beau Sejour. I tedeschi hanno tentato di conquistare una parte delle trincee perdute da essi il mese scorso. Il loro attacco è stato respinto, eccetto su un punto, ove sono riusciti ieri a installarsi in un elemento avanzato.

Abbiamo oggi contrattaccato, ripreso questo elemento e ricondotto il nemico al suo punto di partenza, infliggendogli perdite sensibili, sul pendio sud dell'Hartmannsweiller. Il numero dei prigionieri fatto da noi nelle ultime giornate è di 150 soldati.

Pietrogrado, 9. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

Il 6 aprile le nostre truppe hanno riportato il vantaggio nei combattimenti svoltisi sul fronte marittimo e nella regione che si estende fra Olty e Hartwin.

I turchi sono stati respinti ovunque.

Non si segnalano cambiamenti sulle altre parti del fronte.

Pietrogrado, 10. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Ad ovest del Niemen si segnalano azioni di secondaria importanza.

Nei Carpazi le nostre truppe hanno respinto numerosi contrattacchi degli austro-tedeschi ed hanno continuato a progredire. Attualmente teniamo nelle nostre mani tutta la catena principale che si estende su una lunghezza di 110 verste, da Reghetovo a Volosate, eccetto l'altura 909 sul Veliamirhova.

Nella giornata del 7 corrente abbiamo fatto 1200 prigionieri.

Negli altri settori del nostro fronte non si segnalano modificazioni notevoli.

Pietrogrado, 10. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

Nella regione costiera il fuoco di fucileria ha durato tutta la giornata del 7 corrente.

La nostra offensiva continua in direzione di Hartwin a nord di Olty.

Il tentativo dei turchi di attaccare il colle di Klytch-Ghiadiadouk nella vallé dell'Alachkort è stato respinto.

Non si segnala alcuna modificazione sugli altri fronti.

Londra, 10. — Un sottomarino tedesco ha affondato il 3 aprile

il veliero portoghese *Dquro* che si recava da Cardiff ad Oporto con un carico di carbone.

L'equipaggio è stato salvato e sbarcato a Svansea.

***

L'*Agenzia Stefani* comunica il riassunto del *Libro bianco* germanico e quello del *Libro rosso* austro-ungarico, non che una Nota ufficiale serba.

Data la loro lunghezza non pubblichiamo gli uni e l'altra.

Nei due libri i Governi summenzionati protestano per le violazioni del diritto delle genti ed enumerano le atrocità commesse dai rispettivi nemici nei vari settori del teatro della guerra.

Nella Nota la Serbia rende conto a sua volta della condotta barbara dei *Comitagi* bulgari, guidati, essa afferma, da austriaci, nel noto incidente di Strumitza.

DALLA LIBIA

Tripoli, 8. — Una colonna di truppe miste, agli ordini del colonnello Rosso, operante nella regione Orfella per proteggere le popolazioni a noi fedeli, ieri, durante la marcia ad est di Torri Mahellen, fu vigorosamente attaccata da forze ribelli. I ribelli, respinti dopo accanito combattimento, fuggirono abbandonando orzo e perdendo cammelli e cavalli. Le loro perdite sono ancora imprecisate dato che il fronte di combattimento era esteso non meno di cinque chilometri.

Perdite nostre: 2 morti e 4 feriti, tutti regolari libici.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL'ISTITUTO di Bologna

CLASSE DI SCIENZE MORALI

Anno accademico 1914-1915
3ª sessione ordinaria, del 26 gennaio 1915.

Presidenza dell'accademico anziano prof. Vittorio PUNTONI.

Lesse l'accademico:

Supino prof. I. B.: « La pala d'altare di Jacobello e Pier Paolo dalle Masegue in San Francesco in Bologna ».

4ª sessione ordinaria del 2 marzo 1915.

Presidenza del prof. LUIGI RAVA, presidente.

L'accademico anziano prof. Brini rivolge a nome della classe al presidente prof. Rava, sensi di compiacimento e di plauso per la sua elezione a consigliere di Stato, e di rammarico per il suo allontanamento dalla cattedra sulla quale ha recato tanto valore di dottrina e di esperienza. Ed esprime l'augurio che egli possa pur nel nuovo ufficio proseguire a partecipare ai lavori della classe e dell'Accademia, verso la quale ha così insigni benemerenze.

Si commemorano gli accademici defunti Mantovani-Orsetti e Schulte.

Leggono quindi gli accademici:

Rava prof. Luigi: « Il Parlamento della Repubblica Cispadana ».

Albini prof. Giuseppe: « I versi nella traduzione di Erodoto del Bojardo ».

Errera prof. Carlo: « Sulla carta linguistica della Venezia Giulia ».

Toldo prof. Pietro: « L'osso midollare del Pantagruel ».

Puntoni prof. Vittorio: « Sull'inno omerico X ad Afrodite ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, iermattina, accompagnato da S. E. il gen. Brusati, suo primo aiutante di campo, si è recato in automobile alla caserma Ferdinando di Savoia.

Il Sovrano, ricevuto dal comandante il 1° reggimento granatieri, colonnello Ferrari, dal colonnello Lo Curcio, comandante del 3° artiglieria di fortezza, e da un gruppo di ufficiali superiori, entrò nell'ampio piazzale della caserma ove passò in rivista le reclute; poscia assistette a brillantissime esercitazioni della truppa ivi adunata.

Alle 9,45 S. M. lasciò la caserma Ferdinando di Savoia e, sempre in automobile, si diresse al poligono di Castro Pretorio. Quivi passò in rivista il 13° reggimento artiglieria, per il cui ordine ammirevole ebbe parole di alto compiacimento.

L'Augusto Sovrano fece indi ritorno a Villa Savoia.

I « Giovani esploratori italiani ». — Il primo Convegno della benemerita istituzione nazionale si è chiuso, ieri, con la premiazione dei vincitori nelle gare tenutesi a Villa Umberto I. La bella cerimonia si svolse sul Palatino alla presenza di autorità civili e militari e di numeroso eletto pubblico.

Prima che si distribuissero i premi il generale Amadasi pronunciò un patriottico discorso, portando il saluto di S. E. l'ammiraglio Bettolo, e chiuse rivolgendo un ringraziamento alla stampa e a quanti vollero contribuire alla bella festa dei giovani italiani.

Fra gli applausi venne quindi fatta la distribuzione dei premi.

I Giovani esploratori visitarono quindi le monumentali costruzioni romane dello storico colle.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale è convocato per lunedì prossimo, 12 corr., alle ore 17, in seduta pubblica.

Nelle scuole medie. — La Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione ha stabilito che i giovani forniti della promozione alla 3ª classe normale possano conseguire l'ammissione al 2° corso dell'Istituto tecnico, sostenendo le prove di matematica orale, francese e storia naturale.

L'Italia alla Mostra di San Francisco. — Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio comunica:

Il R. commissario generale per l'Esposizione di San Francisco comunica che l'inaugurazione del padiglione italiano è fissata, salvo avviso contrario, per il 24 corrente.

Servizio ferroviario. — Da ieri sera è interrotta, a causa della caduta di una frana, la linea Napoli-Metaponto ad Apicerno.

La corrispondenza viene inoltrata per la via di Foggia (Castellammare).

Marina mercantile. — Il *Caserta*, del Lloyd italiano, è partito da Napoli per New York. — Il *Savoia*, della Veloce, è partito da Colon per Genova. — Il *Principe di Udine*, del Lloyd sabaudo, è giunto a Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 9. — È morto Georges Berry, deputato di Parigi.

ATENE, 9. — Gli ex-ministri e i deputati partigiani di Venizelos devono tenere una riunione per apprendere dalla voce dell'ex-primo ministro la sua decisione definitiva circa l'abbandono della vita pubblica e per stabilire la linea di condotta del partito liberale durante il periodo elettorale.

Il partito liberale considera il ritiro di Venizelos come provvisorio. Esso ne sosterrà la candidatura e farà la campagna in nome dei principî del partito liberale.

WASHINGTON, 9. — La Germania, nella sua risposta agli Stati Uniti, relativa alla distruzione del *William Frye* da parte del *Prinz Eitel Friedrich* riconosce che dovrà dare una indennità non soltanto per la nave, ma anche per il carico. Essa propone che la questione sia portata davanti ad un tribunale delle prede, che stabilirà i fatti e i diritti dei proprietari della nave e del suo carico.

ATENE, 8. — I liberali hanno tenuto nel pomeriggio l'annunziata riunione che sarà ripresa stasera.

Si conserverebbe qualche speranza di far ritornare Venizelos sulla sua decisione di ritirarsi dalla vita pubblica.

Numerosi deputati liberali combattono difatti la risoluzione dell'ex-presidente del Consiglio, facendo rilevare di quale importanza è per i destini del partito liberale la presenza di Venizelos alla testa di questo partito.

SOFIA, 9. — Una Nota ufficiosa dice:

Gli sforzi della diplomazia serba per compromettere il contegno del Governo bulgaro nell'incidente della rivolta scoppiata nella Macedonia serba sono falliti.

La correttezza del Governo bulgaro, correttezza osservata rigorosamente verso la Serbia fin dall'inizio della crisi europea, è posta nel più grande rilievo dalla corrispondenza diplomatica scambiata fra i Gabinetti di Nisch e di Sofia relativamente ai recenti incidenti di Valandovo. Una prova di più della condotta irreprensibile del Governo bulgaro è fornita dall'ordine impartito di disarmare i ribelli che si fossero presentati con le armi alla mano alla frontiera bulgara e di trattarli conformemente alle leggi bulgare.

L'ordine è già stato messo in esecuzione e numerosi ribelli sono stati disarmati e relegati nell'interno del paese.

ATENE, 10. — La decisione di Venizelos di abbandonare la politica attiva è irrevocabile.

Durante la riunione tenuta dal partito liberale, Venizelos ha esposto le ragioni che lo hanno indotto a questa sua decisione.

L'ex-presidente del Consiglio ha detto che giudicava venuto il momento per la Grecia di uscire dalla neutralità e schierarsi a fianco delle potenze della triplice intesa che avevano dato ad essa una protezione secolare.

La opinione contraria che è prevalsa, ha condotto ad un disaccordo il quale ha costretto il Gabinetto liberale ad abbandonare il potere.

Venizelos ha ricordato gli incidenti provocati dagli ultimi comunicati ed ha dato lettura della lettera da lui inviata martedì scorso al Re nonchè della risposta di Gounaris che non gli ha accordato le soddisfazioni richieste. Perciò Venizelos, malgrado la schiacciante maggioranza parlamentare di cui dispone, ha ritenuto che sarebbe dannoso agli interessi nazionali aggiungere una crisi interna alla crisi estera e preferisce ritirarsi definitivamente.

L'ex-primo ministro ha consigliato infine ai suoi amici politici di non mettere in pericolo il partito liberale e di continuare senza di lui la lotta per il trionfo dei principî del partito stesso.

Terminando Venizelos si è congedato dagli amici e li ha ringraziati del loro devoto concorso.

I deputati, presi da profonda emozione, avevano le lacrime agli occhi.

Aravantinos ha espresso a nome dei deputati liberali il profondo dolore causato dalla decisione di Venizelos. Egli ha tuttavia soggiunto che la decisione dell'ex-presidente del Consiglio era dettata dal sentimento del supremo interesse nazionale.

Venizelos lascierà Atene al principio della prossima settimana per una destinazione non ancora decisa.

BUDAPEST, 10. — Il presidente del Consiglio, conte Tisza, che si trovava ieri al quartier generale, è ritornato a Budapest, passando per Vienna.

LONDRA, 10. — Una Nota ufficiale smentisce formalmente la voce corsa all'estero secondo la quale lo stato d'assedio sarebbe stato dichiarato in India ed i porti, eccetto Madras, Calcutta e Rangoon, sarebbero stati chiusi. È soltanto vero che nessun straniero può sbarcare nei porti di Madras, di Calcutta e di Rangoon senza speciale autorizzazione.

NOTIZIE VARIE

L'industria cotoniera in Inghilterra. — Il prodotto del cotone agli Stati Uniti al 31 agosto 1914 si valutava 481.000 balle più di quello dell'anno precedente. Anche il raccolto egiziano, di cui l'Inghilterra prende quasi la metà, fu più abbondante dell'anno scorso. Circa il prezzo di provenienza americana esso ha poco mutato da gennaio a luglio.

Il movimento dell'esportazione dei tessuti non è stato troppo soddisfacente. Il consumo indigeno ha serbato buon andamento sostenuto da forti ordinazioni così del Governo britannico come dai Governi francese e russo.

Pare che per i vestiari della marina e dell'esercito l'Inghilterra si voglia servire di alcuni tessuti di cotone come sostituti della lana.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

9 aprile 1915.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	759.3
Termometro centigrado al nord	17.6
Tensione del vapore, in mm.	5.80
Umidità relativa, in centesimi	39
Vento, direzione	NW
Velocità in km.	16
Stato del cielo	1/2 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	18.2
Temperatura minima, id.	10.0
Pioggia in mm.	—

9 aprile 1915.

In Europa: pressione massima 764 Svizzera, minima 752 coste baltiche.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica abbassata in Sicilia e Calabria intorno a 2 mm., salita altrove fino a 7 mm. nell'Emilia, temperatura diminuita, cielo vario Sicilia, Puglie, medio versante Tirrenico, nuvoloso piogge altrove, temporali in val padana, Veneto, Marche.

Barometro: massimo 762 isole, minimo 757 Veneto.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti alquanto forti 1° quadrante, cielo vario, temperatura diminuita.

Regioni appenniniche: venti alquanto forti 4° quadrante, cielo vario, temperatura abbassata.

Versante adriatico: venti alquanto forti 1° quadrante nord, del 4° centro, del 3° nel resto, cielo vario, temperatura diminuita, mare agitato.

Versante tirrenico: venti alquanto forti 4° quadrante nord e centro, del 3° nel resto, cielo vario, temperatura diminuita, mare agitato.

Versante jonico: venti alquanto forti 3° quadrante, cielo nuvoloso, temperatura mite, mare quasi agitato.

Coste libiche: venti quasi forti intorno libeccio, cielo vario, temperatura mite, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 9 aprile 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	mosso	19 0	10 0
San Remo	sereno	legg. mosso	18 0	10 0
Genova	sereno	legg. mosso	17 0	10 0
Spezia	sereno	calmo	16 0	7 0
Piemonte				
Cuneo	sereno	—	17 0	6 0
Torino	sereno	—	17 0	7 0
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	9 0	5 0
Domodossola	1/4 coperto	—	18 0	5 0
Lombardia				
Pavia	sereno	—	20 0	4 0
Milano	sereno	—	21 0	5 0
Como	sereno	—	18 0	6 0
Sondrio	sereno	—	17 0	2 0
Bergamo	sereno	—	17 0	1 0
Brescia	sereno	—	19 0	5 0
Cremona	—	—	—	—
Mantova	sereno	—	19 0	6 0
Veneto				
Verona	sereno	—	19 0	7 0
Belluno	1/2 coperto	—	16 0	7 0
Udine	coperto	—	18 0	9 0
Treviso	coperto	—	18 0	5 0
Vicenza	sereno	—	18 0	8 0
Venezia	coperto	legg. mosso	16 0	7 0
Padova	1/4 coperto	—	18 0	8 0
Rovigo	sereno	—	19 0	8 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	sereno	—	18 0	6 0
Parma	sereno	—	18 0	6 0
Reggio Emilia	sereno	—	13 0	8 0
Modena	sereno	—	20 0	7 0
Ferrara	sereno	—	19 0	7 0
Bologna	sereno	—	21 0	8 0
Forlì	1/4 coperto	—	21 0	8 0
Marche-Umbria				
Pesaro	coperto	agitato	22 0	8 0
Ancona	1/4 coperto	agitato	20 0	9 0
Urbino	1/4 coperto	—	17 0	6 0
Macerata	1/2 coperto	—	19 0	9 0
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	22 0	10 0
Perugia	sereno	—	11 0	6 0

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Toscana				
Lucca	sereno	—	17 0	5 0
Pisa	sereno	—	17 0	6 0
Livorno	sereno	calmo	16 0	8 0
Firenze	sereno	—	18 0	6 0
Arezzo	sereno	—	20 0	5 0
Siena	1/2 coperto	—	17 0	7 0
Grosseto	sereno	—	17 0	9 0
Lazio				
Roma	sereno	—	19 0	10 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	sereno	—	18 0	9 0
Chieti	sereno	—	19 0	11 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	1/4 coperto	—	11 0	4 0
Foggia	1/4 coperto	—	20 0	11 0
Bari	3/4 coperto	calmo	22 0	14 0
Lecce	coperto	—	22 0	18 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	coperto	agitato	21 0	12 0
Caserta	1/4 coperto	—	19 0	9 0
Napoli	1/2 coperto	agitato	16 0	12 0
Benevento	1/4 coperto	—	18 0	11 0
Avellino	3/4 coperto	—	15 0	7 0
Mileto	coperto	—	21 0	11 0
Potenza	3/4 coperto	—	15 0	8 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	nebbioso	—	12 0	4 0
Sicilia				
Trapani	coperto	legg. mosso	20 0	12 0
Palermo	coperto	mosso	23 0	14 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	16 0	10 0
Messina	coperto	calmo	21 0	13 0
Catania	3/4 coperto	calmo	24 0	9 0
Siracusa	3/4 coperto	mosso	24 0	8 0
Sardegna				
Sassari	3/4 coperto	—	16 0	8 0
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	20 0	7 0
Libia				
Tripoli	1/2 coperto	calmo	26 0	17 [illegible]
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.